



QUADERNI DELL'ASP

N. 4 – Aprile 2016

L'affidamento familiare

La cassetta degli attrezzi

Indice

	Pag.
Legge 4 maggio 1883, n. 184 <i>“Diritto del minore ad una famiglia”</i> (estratto)	3
Decreto Legislativo del 26/03/2001, n. 151 <i>“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”</i> (estratto)	14
D. P. C. M. 5 dicembre 2013, n. 159 <i>“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).”</i> -Art. 3 – Nucleo familiare).	17
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <i>Linee di indirizzo per l’Affidamento familiare</i>	19
Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 17 giugno 2003 ad oggetto: <i>Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all' affidamento familiare di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modifiche</i>	102
Deliberazione della Giunta Regionale n. 865, dell’11 giugno 2012 ad oggetto: <i>Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia</i> (estratto)	113
Deliberazione della Giunta Regionale, dell’8 ottobre 2012, n. 1413 ad oggetto: <i>Modifiche alla Delib. G.R. 11 giugno 2012, n.865 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia</i>	128
Deliberazione del comitato dei Sindaci n. 42 del 9/11/2011: <i>Approvazione Protocollo per la realizzazione di strategie di rete per l’affido e l’accoglienza familiare tra Ambiti T. S. 8,9,10,11,12,13 Area Vasta 2 e Associazioni del privato sociale</i>	137
Deliberazione del comitato dei Sindaci n. 5 del 19/03/2013: <i>Approvazione Regolamento dei Servizi per la tutela dei minori</i>	141
Deliberazione del comitato dei Sindaci n. 22 del 11/12/2014: <i>Approvazione Protocollo di intesa per la gestione integrata dei servizi per i minori e le famiglie tra ASP Ambito 9 e Area Vasta 2</i>	150

L. 4 maggio 1983, n. 184 (Testo coordinato)

Diritto del minore ad una famiglia.

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto (4).
 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (5).
-

TITOLO I-bis

Dell'affidamento del minore

Art. 2

2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede

preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi (7).

Art. 3

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito (8).

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (9) (10).

Art. 4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto (11).

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (12).

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,

nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Art. 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione

scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore (17).

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria (18).

TITOLO II

Dell'adozione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 6

1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato (19).

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate

dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

Art. 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
 2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
-

Capo II

Della dichiarazione di adottabilità

Art. 8

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis, e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice (23).
 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10 (24) (25).
-

Art. 9

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi (26).
 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'ineidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell' articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.
-

Art. 10

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono (30).
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti

disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio (31).

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 11

1. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.

2. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore.

3. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.

4. Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

4. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

5. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Capo III

Dell'affidamento preadottivo

Art. 22

1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai

richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

Art. 23

1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 24

1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Capo IV

Della dichiarazione di adozione

Art. 25

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

TITOLO IV

Dell'adozione in casi particolari

Capo I

Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 44

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Art. 80

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Decreto Legislativo del 26/03/2001, n. 151 (Testo coordinato)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Capo VI

RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI

Art. 39. Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
-

Art. 40. Riposi giornalieri del padre

1. I periodi di riposo di cui all'*articolo 39* sono riconosciuti al padre lavoratore:
 - a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
 - b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
 - c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
 - d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
-

Art. 41. Riposi per parti plurimi

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'*articolo 39*, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
-

Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'*articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. ⁽⁵⁶⁾

[3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Ai sensi dell'*articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. ⁽⁵⁷⁾]

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'*articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'*articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. ^{(55) (59) (60)}

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui *articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992* non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'*articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e *33, comma 1, del presente decreto*. ⁽⁵⁸⁾

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli

per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 febbraio 1980, n. 33*. ⁽⁵⁸⁾

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. ⁽⁵⁸⁾

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'*articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53*. ⁽⁵⁸⁾

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. ⁽⁶²⁾

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Art. 45. Adozioni e affidamenti

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli *articoli 39, 40 e 41* si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. ⁽⁶³⁾

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 42* si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 42-bis* si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore. ⁽⁶⁴⁾

D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 3. Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato

componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il gruppo di lavoro che ha curato la stesura delle Linee Guida ha visto la partecipazione di:

Raffaele Tangorra - *Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali*

Adriana Ciampa - *Dirigente Divisione III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

Assunta Savocchio - *Divisione III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

Federica Marzano - *Divisione III Politiche per l'infanzia e l'adolescenza*

Roberto Marino - *Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri*

Teresa Giaquinto - *Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri*

Maura Campagnano - *Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri*

Salvatore Me - *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Regione Veneto*

Antonella Caprioglio - *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Regione Piemonte*

Angelina Marsicovetere - *UPI - Provincia di Potenza*

Maririna Tuccinardi - *ANCI*

Veronica Pelonzi - *Presidenza CNSA - Comune di Roma*

Liana Burlando - *Segreteria CNSA - Comune di Genova*

Donata Bianchi - *Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza*

Antonella Schena - *Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza*

Valentina Rossi - *Divisione III Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Stefano Ricci - *esperto - Comitato Tecnico Scientifico Centro Nazionale documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*

Luciano Tosco - *esperto - Dirigente Comune di Torino*

Paola Milani - *esperto - Università di Padova*

PREMESSA	<i>pag.</i>	5
000 INTRODUZIONE	<i>pag.</i>	7
010 OGGETTO E SIGNIFICATO	<i>pag.</i>	7
020 IDEE DI RIFERIMENTO	<i>pag.</i>	8
030 METODOLOGIA E PERCORSO	<i>pag.</i>	9
100 DEFINIZIONE, SOGGETTI E CONTESTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	11
110 L’AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	11
111 SOGGETTI	<i>pag.</i>	13
112 Bambino	<i>pag.</i>	14
113 Famiglia del bambino	<i>pag.</i>	14
114 Famiglia affidataria	<i>pag.</i>	15
115 Formazioni sociali e cittadini	<i>pag.</i>	17
116 Associazioni e Reti di famiglie affidatarie	<i>pag.</i>	19
120 ATTORI ISTITUZIONALI	<i>pag.</i>	20
121 Regioni e Province autonome	<i>pag.</i>	20
122 Comune	<i>pag.</i>	25
122.a Competenza territoriale		
122.b Sostegno economico ed interventi di supporto		
122.c Formazione operatori		
122.d Centro per l’affidamento familiare		
122.e Monitoraggio e valutazione		
123 Provincia	<i>pag.</i>	32
124 Azienda Sanitaria Locale	<i>pag.</i>	33
125 Magistratura minorile e tutelare	<i>pag.</i>	35
126 Tutore	<i>pag.</i>	37
127 Curatore speciale del Minorenne	<i>pag.</i>	38
128 Scuola	<i>pag.</i>	39
200 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	43
210 CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	43

211 CONDIZIONI PER IL BUON ESITO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	44
220 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	46
221 Affidamento Familiare Consensuale/Giudiziale	<i>pag.</i>	47
222 Affidamento Intrafamiliare / Eterofamiliare	<i>pag.</i>	48
223 Affidamento Familiare Diurno, a Tempo Parziale, Residenziale	<i>pag.</i>	49
224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari	<i>pag.</i>	52
224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi)		
224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza		
224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni		
224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità		
224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati		
225 Altre forme di accoglienza familiare	<i>pag.</i>	58
225.a Accoglienza genitore-bambino		
225.b Affidamento a famiglia affidataria appartenenti ad una rete di famiglie		
225.c Affidamento professionale		
300 PERCORSO	<i>pag.</i>	63
310 AZIONI DI CONTESTO	<i>pag.</i>	63
311 Promozione	<i>pag.</i>	65
312 Informazione	<i>pag.</i>	66
313 Formazione degli affidatari	<i>pag.</i>	66
320 DISPONIBILITÀ ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE	<i>pag.</i>	67
321 Percorso di conoscenza degli affidatari	<i>pag.</i>	67
330 PROGETTO QUADRO E PROGETTO DI AFFIDAMENTO	<i>pag.</i>	68
331 Progetto Quadro	<i>pag.</i>	69
332 La costituzione dell’équipe sul caso	<i>pag.</i>	72
333 Il Progetto di Affidamento	<i>pag.</i>	73
334 Abbinamento	<i>pag.</i>	75
335 L’accoglienza del bambino	<i>pag.</i>	77
336 L’accompagnamento, il sostegno e la verifica dell’affidamento familiare	<i>pag.</i>	78
337 La conclusione del progetto di affidamento familiare	<i>pag.</i>	81

Le “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” rappresentano la sintesi di un lavoro pluriennale avviato con il progetto nazionale “Un percorso nell’affido”. Il progetto, attivato nel 2008 dall’allora Ministero della solidarietà sociale, ha visto il coinvolgimento dei molti attori protagonisti dell’affido: i responsabili delle politiche ai diversi livelli di governo, gli operatori dei servizi, il privato sociale. Si è trattato di un percorso articolato e complesso partito dai territori, che ha permesso la realizzazione di una mappatura nazionale delle realtà operanti nell’affidamento, in fase di continua implementazione, e di eventi di formazione e di scambi di esperienza che hanno registrato un’ampia partecipazione di operatori dei servizi e associazioni, finalizzate a favorire la conoscenza e la costruzione di reti di comunicazione e collaborazione stabili e durature.

Questo prezioso strumento mette a sistema il ricco bagaglio di esperienze, riflessioni, strumenti acquisiti durante i seminari realizzati nell’ambito del suddetto progetto, unitamente alle competenze messe in campo da tutti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, assumendo una caratterizzazione forte e strutturata grazie ai contenuti espressi, alla legittimazione e all’ampio riconoscimento interistituzionale.

Al di là della valenza specifica per una pratica dei servizi così delicata quale quella dell’affido, le “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare” concretizzano un accordo di portata storica per il nostro sistema dei servizi sociali.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia, il sistema è infatti rimasto orfano di strumenti di indirizzo e coordinamento a livello nazionale.

Peraltro, lo strumento immaginato dal legislatore costituzionale per garantire uniformità di trattamento sul territorio – la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimasta l'unica competenza dello Stato – non è ancora riuscito a trovare negli anni la giusta applicazione, sostanzialmente per la difficoltà di reperimento di risorse adeguate atte a garantire diritti esigibili o livelli di copertura territorialmente adeguati dei servizi.

Da questo punto di vista, per quanto evidentemente con una portata più limitata e meno cogente dei livelli essenziali, le linee di indirizzo comunque rappresentano un potente strumento di orientamento nazionale delle pratiche dei territori, cui non solo gli amministratori possono far riferimento, ma anche i cittadini.

L'esperienza che abbiamo fatto con queste linee di indirizzo costituisce un importante precedente, che potrà essere sperimentato anche in altri settori, nel percorso orientato a trovare potenti strumenti di orientamento nazionale, condivisi ovviamente con le amministrazioni decentrate, a cui si possa fare riferimento anche per mettere a frutto buone pratiche.

Abbiamo dunque raggiunto un primo fondamentale obiettivo, al quale seguiranno altri, tra cui la redazione del Sussidiario per l'affidamento familiare, documento rivolto agli operatori del pubblico e del privato sociale e alle reti/associazioni di famiglie affidatarie oltre a tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di affidamento familiare, estendendo, ampliando e sostenendo i concetti e gli orientamenti espressi nelle Linee di indirizzo.

Direttore Generale
Raffaele Tangorra

000 INTRODUZIONE

A distanza di quasi trent'anni dall'approvazione della L. 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", così come novellata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, è utile approvare un documento che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori, dia indicazioni unitarie che permettano di qualificare l'importante istituto dell'affidamento familiare su tutto il territorio nazionale.

010 Oggetto e significato

Le "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" hanno per oggetto l'istituto dell'affidamento familiare, così come individuato dalla novellata L. 184/83, che si è variamente sviluppato e articolato nel territorio nazionale. Le Linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori, ma offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato nella forma delle "raccomandazioni". Le raccomandazioni raccolte in questo documento non hanno una forza misurata su base empirica, ma rappresentano in ogni modo un punto di incontro tra esperienze e letteratura che può costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'affidamento familiare.

Le Linee di indirizzo sono affidate ai territori per validarle nei contenuti e nella metodologia e per migliorarle attraverso un percorso di monitoraggio sull'applicazione e di confronto sugli esiti, che sarà predisposto congiuntamente dalla Conferenza Unificata, istituita dal D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

020 Idee di riferimento

I contenuti e la struttura delle “Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare” si basano su alcuni assunti fondamentali:

- l'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del “supremo interesse del bambino” alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni;
- il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti;
- l'affidamento familiare si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;
- il bambino, i suoi genitori - nella loro qualità di soggetti dell'intervento, portatori di risorse, piuttosto che oggetti di diagnosi e cura
 - gli affidatari, gli operatori dei diversi servizi implicati costituiscono il quadro unitario dei decisori e dei partner dell'intervento;
- l'affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze.

030 Metodologia e percorso

Le “Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare” nascono all’interno del progetto nazionale “*Un percorso nell’affido*”, dal confronto in un gruppo di lavoro nazionale composto da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali ¹. La metodologia utilizzata è caratterizzata da un collegamento ai saperi e alle pratiche che si sono sviluppate in questi anni nell’ambito dell’affidamento familiare con riferimento alla letteratura, alle esperienze, alle normative regionali e ai contenuti dei seminari nazionali di formazione e degli scambi di esperienze regionali e inter-regionali realizzati nell’ambito del progetto “*Un percorso nell’affido*”².

L’articolazione del documento rispecchia i punti di riferimento metodologici e culturali di seguito sintetizzati:

- la definizione di affidamento familiare e l’individuazione dei soggetti e degli attori dell’affidamento familiare in apertura di documento esprime la volontà di porre prioritaria attenzione ai legami e alle relazioni;
- la successiva sintesi delle condizioni che possono determinare il buon esito dell’affidamento familiare e la presentazione dell’articolato sistema di interventi in cui oggi si esprime l’affidamento familiare rappresenta e valorizza l’importante patrimonio di esperienze sviluppato nei diversi territori del Paese.
- l’ampio spazio dedicato ai processi del percorso dell’affidamen-

1) La cabina di regia è composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI, dell’UPI, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

2) Nel corso dell’anno 2009 sono stati realizzati quattro seminari nazionali di formazione:

- Affidamento...affidamenti (Roma, 17 aprile 2009)
- I centri e i servizi per l’affido familiare (Potenza, 9-10 giugno 2009)
- Linee guida e prassi per l’affidamento familiare (Catania, 24-25 settembre 2009)
- Servizi, affido e autorità giudiziaria (Genova, 29-30 ottobre 2009)

to familiare sottolinea l'indispensabile attenzione a tutti i passaggi che lo costituiscono, offrendo una visione complessiva e puntuale di come, in concreto, possa essere progettato, costruito, realizzato e concluso l'affidamento familiare.

In ciascun capitolo l'organizzazione dei contributi segue uno schema generale che prevede, per ogni "argomento":

una breve introduzione esplicativa;

"Raccomandazioni", formulate in forma propositiva, generalmente precedute da una "Motivazione" e declinate in una o più "Azioni/Indicazioni operative", che concretizzano le raccomandazioni in attività possibili e auspicabili ed indicano strumenti operativi utilizzabili.

100 DEFINIZIONE, SOGGETTI E CONTESTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

110 L'affidamento familiare

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia.

L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un continuum e fanno comune riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

Raccomandazione 110.1 *Considerare l'affidamento familiare, nelle sue diverse forme, uno strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si promuovono e sostengono forme di affidamento che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia: dalle varie forme di solidarietà interfamiliare all'affidamento familiare diurno o residenziale part time.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Negli eventi di in-

formazione e sensibilizzazione sull'affidamento familiare si valorizzano e propongono forme di affidamento familiare diurno o a tempo parziale come percorso di avvicinamento all'affidamento familiare residenziale per le famiglie disponibili.

Raccomandazione 110.2 *Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia di età 0-5³ anni gli interventi di affidamento familiare rappresenteranno progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. Devono, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Amministrazioni, anche attraverso collaborazioni tramite intese e convenzioni, promuovono progetti mirati di affidamento familiare temporaneo, anche in situazioni di emergenza, di bambini nella fascia di età 0-5.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, privilegiano la proposta alle Autorità Giudiziarie Minorili dell'affidamento familiare per i bambini nella fascia di età 0-5 anni.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le Amministrazioni, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti in strutture residenziali, attivano, ove possibile e opportuno, dimissioni degli stessi, anche tramite l'accoglienza in affidamento familiare, con priorità per la fascia di età 0-5 anni.

La legge assegna la titolarità dell'affidamento familiare al Servizio Sociale pubblico, che nel suo operato è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei Servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà

3) Le fasce di età indicate si intendono ad estremo superiore escluso: 0-5 anni vuol dire fino al compimento del sesto anno escluso.

del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di problemi, ma anche di risorse e capacità.

Contenuto centrale di ogni progetto di affidamento familiare è la relazione che unisce il bambino e la sua famiglia ed il legame con il territorio nel quale la famiglia vive; rapporti che possono essere coltivati, sostenuti, sviluppati grazie ad un'altra famiglia, capace di accogliere il bambino e di rispettarne la storia, favorendo il rapporto con la sua famiglia e un'occasione importante per il suo futuro.

Motivazione - L'affidamento familiare è un sistema d'interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti, da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza in cui ogni attore è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto.

Raccomandazione 110.3 *Garantire, considerata la complessità dell'affidamento familiare, integrazione e collaborazione tra Servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e Volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 184/1983.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si costruiscono, attraverso un lavoro collegiale dei diversi soggetti interessati, accordi di programma o protocolli che garantiscono tenuta e continuità di modalità e percorsi operativi, verso obiettivi comuni.

111 Soggetti

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affi-

dataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

112 Bambino ⁴

Il bambino in affidamento familiare:

- ha da 0 a 17 anni (ma il progetto di affidamento familiare può accompagnare il ragazzo anche fino a 21 anni);
- è di nazionalità italiana o straniera, può avere differenti culture e praticare diverse religioni;
- ha genitori in difficoltà nel rispondere ai suoi bisogni, a volte avendone consapevolezza e, in altri casi, negando di avere bisogno di aiuto;
- ha vissuto delle gravi problematicità nella propria famiglia: negligenza, rifiuto, maltrattamento fisico e/o psicologico, isolamento relazionale, separazioni di varia natura, difficoltà di carattere socio-economico, ecc..

113 Famiglia del bambino ⁵

Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un'attenzione professionale ed una sensibilità particolari verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative. L'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, per-

4) Nel testo, convenzionalmente, si usa il termine "bambino", comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile.

5) I termini genitori e famiglia sono usati in senso generale per indicare i genitori o le persone che si prendono cura dei bambini e che sono per loro figure significative, con le quali, cioè, il bambino abbia costruito un attaccamento particolare (ad esempio nonni, zii, fratelli o sorelle maggiorenni, persone che si sono assunte le responsabilità principali per la cura del bambino, ecc.). Non sempre infatti i soggetti che esercitano la tutela legale corrispondono a chi rappresenta per il bambino "la sua famiglia di origine".

ché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro.

Motivazione - Aiutare la famiglia del bambino a vivere il progetto di affidamento familiare come un'opportunità permette alla famiglia stessa di affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento e educative, in maniera da consentire il rientro in famiglia, dando priorità al sostegno piuttosto che al controllo.

Raccomandazione 113.1 *Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino in affidamento familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente).*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si garantiscono ai genitori e ai familiari del bambino in affidamento:

- l'informazione sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- il coinvolgimento in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono previste forme e modalità specifiche di relazione (in particolare visite e incontri) e comunicazione con i genitori del bambino per prepararli all'allontanamento temporaneo dei figli ed accompagnarli durante l'esperienza di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Sono definiti ed utilizzati strumenti dedicati al superamento dei problemi che hanno portato all'allontanamento del bambino/ragazzo dal proprio nucleo familiare.

114 Famiglia affidataria

La famiglia affidataria è una risorsa costitutivamente prioritaria in

ogni progetto di affido. Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori, né è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito). Possono diventarlo famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, valutate dai Servizi in grado di svolgere un progetto di affidamento o di affiancamento solidale concordato con i Servizi stessi e che scelgano di accogliere un bambino o eventualmente dei fratelli.

Motivazione - La famiglia affidataria è una “famiglia in più”, non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia dei bambini accolti ed è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il servizio sociale;
- saper rispettare ed accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Raccomandazione 114.1 *Assicurare alla famiglia affidataria, “partner” del sistema dei servizi:*

- la partecipazione attiva alla definizione e alla costruzione del progetto di affidamento;
- la preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, affinché possa valutare se dare o meno la propria disponibilità;
- il mantenimento, quando non vi sia controindicazione, dei rapporti con il bambino anche al termine dell'affidamento, secondo modalità congrue per entrambi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si prevedono:

- occasioni formalizzate di ascolto e comunicazione tra la famiglia affidataria, le équipe multidisciplinari e la magistratura minorile;
- modalità stabili e coerenti di partecipazione della famiglia affidataria alla definizione, all'attivazione e al monitoraggio del progetto di affidamento.

Raccomandazione 114.2 *Riconoscere il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli affidatari:

- ricevono contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i bambini accolti, di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari, educativi;
- partecipano alle attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;
- dispongono, se necessario, di un sostegno specialistico professionale, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I figli delle coppie affidatarie, che hanno un ruolo importante nell'affidamento familiare, ricevono una preparazione adeguata e un ascolto specifico e, eventualmente, un supporto particolare secondo l'età.

115 Formazioni sociali e cittadini

Per far crescere e sviluppare l'affidamento familiare è fondamentale che tutta la comunità riconosca l'educazione ed il pieno sviluppo dei bambini come un interesse, una responsabilità ed una competenza della collettività. La Repubblica, nelle sue articolazioni, ha la responsabilità istituzionale della tutela dei bambini in difficoltà e ha

il dovere di garantire il migliore coordinamento dell'integrazione tra i servizi, gli enti e le formazioni sociali.

Motivazione - Le politiche di sviluppo e sostegno dell'affidamento familiare richiedono che l'ambito territoriale di riferimento sia sufficientemente ampio per poter impegnare con continuità risorse organizzative dedicate e adeguate, ma non troppo ampio per evitare di perdere il rapporto con i diversi soggetti del territorio.

Raccomandazione 115.1 *L'Ente Locale è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento familiare anche quando coinvolge altri soggetti pubblici e le formazioni sociali del territorio. L'Ente Locale resta soggetto attivo nella costruzione di percorsi di avviamento e coordinamento delle risorse presenti, pur in presenza di forme di delega o di gestione associata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 In ogni ambito territoriale si concordano e formalizzano (attraverso la forma del protocollo d'intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra servizi - sociali, sanitari, educativi - le formazioni sociali, le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale, per costruire, secondo il modello della partnership, percorsi di collaborazione ed interazione nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Entrano a far parte del "sistema integrato dei servizi" di supporto all'affidamento familiare i soggetti del privato sociale con la disponibilità ad accettare le logiche di un processo di costruzione partecipata, di mediazione e di coordinamento pubblico.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le azioni di diffusione e formazione per l'affidamento familiare messe in atto dal privato sociale rientrano all'interno di una programmazione condivisa, con il coinvolgimento degli operatori pubblici dell'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 In una prospettiva ampia di supporto all'affidamento familiare l'Ente pubblico promuove forme di coordinamento e di integrazione con tutti quei soggetti collettivi che nel territorio operano in ambiti "contigui" al sostegno dei bambini accolti in famiglia: la cultura, lo sport, il tempo libero, il volontariato, gli enti religiosi, l'economia sociale.

116 Associazioni e Reti di famiglie affidatarie

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione tra questo, le reti e le associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia che possono essere strutturate in varie forme.

Motivazione - Il Servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale presenti nel territorio; anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica.

L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata.

Raccomandazione 116.1 *Chiamare le associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 La collaborazione tra i servizi pubblici e le associazioni e le reti familiari è formalizzata - ad esempio attraverso protocolli di intesa o forme di convenzione - per le attività di:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;

- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

120 Attori istituzionali

Lo sviluppo dello strumento dell'affidamento familiare necessita di alcune condizioni, che si determinano con l'apporto di diversi attori istituzionali: un'adeguata programmazione legata alla protezione, cura e tutela dei bambini, la presenza di operatori che possano dedicarsi con continuità alla promozione dell'affidamento familiare, alla formazione ed al sostegno dei bambini e delle famiglie, in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti.

Motivazione - L'interazione tra i diversi soggetti istituzionali è complessa ed articolata; tuttavia l'assetto di governo del sistema dei servizi è ispirato da alcuni orientamenti fondamentali che afferiscono:

- alla centralità del bambino, soggetti titolari di diritti;
- alla valorizzazione della famiglia quale risorsa indispensabile per progettare e realizzare le risposte ai bisogni dei singoli componenti;
- alla valorizzazione della famiglia affidataria quale partner insostituibile;
- alla centralità degli Enti locali e delle Amministrazioni regionali e delle province autonome nella programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- all'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio dei servizi sociali;
- all'implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione delle politiche e delle azioni specifiche.

121 Regioni e Province autonome

Ancorché in diverse realtà e nel corso degli anni l'esperienza dei ser-

vizi e delle risorse del territorio (associazioni, reti di famiglie, etc.) si sia sviluppata precorrendo o in qualche misura anticipando la regolamentazione organica della materia da parte delle Amministrazioni regionali, un quadro di riferimento unitario risulta fondamentale per assicurare condizioni necessarie e chiare, dal punto di vista delle responsabilità, dell'organizzazione e delle risorse, per un omogeneo operato dei servizi sul territorio, per facilitare il dialogo tra servizi e tra istituzioni e per sostenere la rete. I contenuti degli indirizzi regionali dovranno essere l'esito di percorsi condivisi e concertati, con l'individuazione di linguaggi e procedure comuni.

Motivazione - Il livello istituzionale e territoriale adeguato per individuare alcune indicazioni di massima sulle forme di sostegno è quello regionale, laddove per alcune misure si può rinviare ad una disciplina di maggiore dettaglio da definirsi successivamente nei singoli regolamenti locali.

Raccomandazione 121.1 *Costruire e realizzare un sistema regionale di interventi e risposte ai bisogni dei bambini a rischio ed in situazione di pregiudizio, che renda possibile l'attivazione di adeguati progetti di cura e protezione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Regioni adottano atti di programmazione nel settore sociale e socio-sanitario sia con l'individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini e degli interventi di prevenzione dell'allontanamento sia con la definizione dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi e nello specifico per i servizi per l'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le linee di indirizzo regionale in tema di accoglienza dei bambini devono prevedere orientamenti specifici su:

- flussi adeguati di finanziamento, da assegnare attraverso criteri basati sull'implementazione di livelli comuni e uniformemente diffusi di intervento e sul raggiungimento di obiettivi condivisi;

- appropriata dotazione organica dei servizi, che favorisca la presenza di personale sanitario, sociale ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Il confronto ed il raccordo tra tutti i livelli istituzionali e di governo del territorio sono sostenuti attraverso la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento e la revisione periodica di atti ed indirizzi, con l'apporto di tutte le istituzioni e servizi interessati e delle associazioni, reti e realtà del privato sociale impegnate nel settore.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Le Regioni adottano strumenti di rilevazione dei dati, in autonomia e ad integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale, tenendo conto dell'esigenza di rilevare i dati in possesso di diversi attori coinvolti nei progetti di sostegno, onde considerare la situazione complessiva dei bambini del proprio territorio, con particolare attenzione alla migrazione dei minori fra diversi ambiti territoriali della regione e in/da regioni diverse.

Raccomandazione 121.2 *Adottare una regolamentazione regionale rispetto all'affidamento familiare, nell'ambito della programmazione complessiva degli interventi a favore dei bambini e delle famiglie.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Linee guida regionali contengono indicazioni rispetto all'integrazione socio-sanitaria dei servizi collegati all'affidamento familiare e alla dimensione territoriale ed organizzativa ottimale per l'erogazione del servizio (figure professionali richieste, tipologie di affidamento familiare, forme di sostegno alle famiglie affidatarie...), definendo il termine (e le modalità di verifica dell'effettivo adempimento) entro il quale gli enti del territorio devono adeguare la propria regolamentazione a tali linee guida.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni regionali promuovono la sperimentazione di risposte innovative

ai bisogni dei bambini e delle famiglie in difficoltà, quali, ad esempio, l'affidamento familiare di famiglia a famiglia, l'affidamento familiare di neonati, l'affidamento familiare a tempo determinato o part time, forme di vicinanza solidale.

Raccomandazione 121.3 *Nella regolamentazione regionale in materia di affidamento familiare prevedere adeguate forme di sostegno diretto ed indiretto alle famiglie affidatarie, disciplinate ai diversi livelli istituzionali.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono definite a livello regionale e nel rispetto della normativa e degli accordi vigenti in materia⁶:

- le regole per l'attribuzione della titolarità della spesa in capo ai servizi sociali territoriali e per la definizione dell'eventuale compartecipazione dei servizi sanitari;
- la quota "base" di riferimento per il contributo spese mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie, individuandone il valore parametrato ad un riferimento univoco (ad esempio la cd. Pensione minima INPS);
- le principali fattispecie rispetto alle quali si prevede la possibilità di un incremento del contributo spese mensile (disabilità, affidamento familiare di adolescenti o di neonati...);
- interventi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di:

6) L'erogazione di livelli ulteriori di assistenza sanitaria, rispetto a quelli definiti uniformemente sul territorio nazionale, può essere consentita alle regioni in equilibrio economico – finanziario; questa facoltà è esplicitamente esclusa per le Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro del disavanzo strutturale. Si richiama la normativa in materia:

- L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
- L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
- D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ART. 2 cc. 76-80 – 98 e 95

- spese per alimenti particolari;
- spese mediche straordinarie ed ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del S.S.N. quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Regioni definiscono le regole in base alle quali si individua la titolarità della presa in carico sanitaria, con particolare attenzione ai casi di inserimento del bambino in una famiglia residente in una ASL diversa da quella del minorenne.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene adottata, a livello regionale, un'adeguata regolamentazione di ulteriori sostegni per gli affidamenti familiari, quali:

- esenzione dal ticket sanitario per i bambini in affidamento familiare, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (art.8, comma 16, della legge n.537, del 1993);
- priorità di accesso ai servizi pubblici ai quali si accede di norma tramite graduatoria (servizi socioeducativi e scuole dell'infanzia);
- esenzione o applicazione delle tariffe minime per la fruizione dei servizi a domanda individuale;
- agevolazioni per cure ortodontiche e protesi dentali. In nessun caso il costo dei materiali protesici può gravare sul Servizio Sanitario Nazionale;
- indicazioni per la compartecipazione alla spesa nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio.

Raccomandazione 121.4 *Accompagnare l'implementazione della regolamentazione regionale con adeguate iniziative di informazione/formazione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono organizzati incontri seminariali a livello regionale, rivolti ai diversi attori coinvolti

nell'affidamento familiare, per la condivisione e l'approfondimento dei contenuti delle linee guida.

Raccomandazione 121.5 *Con le linee guida regionali individuare modalità periodiche di lettura delle ricadute della disciplina adottata, di monitoraggio dell'appropriatezza, della coerenza e dell'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare, adottando gli eventuali provvedimenti per la ridefinizione della cornice a suo tempo individuata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nel percorso di verifica periodica, sono coinvolti i diversi soggetti istituzionali (compresi i referenti individuati dai servizi territoriali) competenti sull'affidamento familiare e le risorse che accompagnano il percorso dell'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Monitoraggio e verifica sono supportati da adeguati flussi informativi regionali, definiti ed aggiornati anche in raccordo con il livello nazionale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 L'adozione delle linee guida può essere accompagnata da specifici protocolli d'intesa aspetti particolari, quali l'inserimento scolastico dei bambini in affidamento familiare, la segnalazione e l'invio delle relazioni al Tribunale per i Minorenni.

122 Comune

L'organizzazione dei servizi sociali per la protezione e cura dei cittadini di minore età è uno dei compiti fondamentali del Comune.

Il Comune pianifica l'organizzazione del servizio sociale rispetto alle esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dalla normativa regionale, che può prevedere differenti forme di gestione associata per ambiti sovracomunali o di gestione delegata.

In ogni caso, il servizio sociale locale è responsabile del progetto quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà in base a quanto

disposto dalla legislazione vigente⁷, nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela, l'affidamento familiare.

La legge 184/83 affida specifiche funzioni al servizio sociale locale, che dopo averne valutato l'opportunità, dispone l'affidamento familiare e ne garantisce la regia.

Motivazione - Le competenze assegnate al servizio sociale rispetto all'affidamento familiare sottendono la necessità che l'Ente Locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'Istituto dell'Affidamento Familiare. All'interno di questo sistema integrato il Comune promuove la costituzione del Centro per l'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.1 *Adottare un atto deliberativo, a livello dell'ambito territoriale individuato per la gestione dei servizi sociali, che definisca le modalità tecniche ed operative in materia di affidamento familiare, recependo le indicazioni regionali, da declinare con maggiore dettaglio anche operativo, garantendo risorse professionali ed economiche dedicate e per la programmazione, l'organizzazione e la gestione di servizi ed interventi diretti e indiretti per la tutela dei bambini.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I singoli comuni, oppure l'ente competente nel caso di gestione associata dei servizi sociali o di delega, adottano un provvedimento deliberativo con il quale, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, si

7) D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); L. 21 ottobre 1978, n. 641 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali"; D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; L. 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali".

individuano le figure professionali che devono operare presso il servizio/l'équipe per l'affidamento familiare - con il relativo monte ore mensile minimo dedicato - e si regolamentano le procedure dell'affidamento familiare, con indicazioni organizzative.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a:

- garantire il rispetto dei diritti dei bambini, delle loro famiglie e delle famiglie affidatarie anche con la formalizzazione dell'affidamento sia consensuale che giudiziale;
- prevedere per le famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e di tipo economico durante il periodo dell'affidamento;
- approvare ogni tipo di agevolazione e di facilitazione all'accesso ai servizi comunali per sostenere i bambini in affidamento familiare e le famiglie affidatarie;
- rilasciare agli affidatari un'attestazione dell'affidamento del bambino.

122.a Competenza territoriale

Motivazione - L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune.

Raccomandazione 122.a.1 *Informare, nel caso di residenza degli affidatari in altro Comune, il Servizio Sociale di zona e il competente Centro per l'affidamento.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il servizio sociale del comune che ha titolarità sull'affidamento familiare informa il servizio sociale del comune in cui risiede la famiglia affidataria e il competente Centro per l'affidamento per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso.

Raccomandazione 122.a.2 *Nel caso si renda necessario il trasferimento di affidamenti familiari in corso ad altro Servizio o operatore, prestare la massima attenzione al momento del passaggio, durante il quale occorre garantire continuità nella presa in carico del bambino e nel sostegno agli affidatari.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al Servizio di zona.

Raccomandazione 122.a.3 *Avviare e mantenere, da parte degli operatori che hanno in carico il bambino, i rapporti con le strutture scolastiche, ricreative, sanitarie, lavorative, ecc. dove l'affidato è inserito.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli operatori si aggiornano e confrontano puntualmente con gli affidatari sull'andamento di tali inserimenti.

122.b Sostegno economico ed interventi di supporto

Motivazione - Riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.b.1: *Sostenere l'affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'Ente Locale sostiene le spese relative agli affidamenti familiari avviati, assicurando la copertura assicurativa per gli affidatari ed i bambini in affidamento familiare (in particolare rispetto a responsabilità civile e infortuni) e corrispondendo agli affidatari il contributo spese mensile secondo la normativa nazionale e le disposizioni regionali.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 All'avvio dell'affidamento familiare si attivano le necessarie procedure amministra-

tive per l'erogazione del contributo economico e per l'attivazione degli altri benefici previsti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese secondo le disposizioni vigenti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Gli Enti Locali e/o i Centri per l'affidamento familiare predispongono specifici strumenti informativi sulle agevolazioni e provvidenze per gli affidatari.

122.c Formazione operatori

Motivazione - Sostenere la qualità e l'efficacia dell'affidamento familiare attraverso la formazione, l'aggiornamento e il confronto professionale, il monitoraggio degli interventi, lo studio e la riflessione professionale.

Raccomandazione 122.c.1 *Assicurare l'aggiornamento e la supervisione degli operatori e curare la stesura e stipulazione di protocolli operativi.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli Enti favoriscono la partecipazione degli operatori pubblici e privati impegnati nell'affidamento familiare a occasioni di formazione, d'incontro e di crescita professionale ove poter confrontare e condividere riflessioni ed esperienze.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Enti individuano indicatori di qualità degli interventi e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e di valutazione del servizio reso.

122.d Centro per l'affidamento familiare

Per assicurare all'affidamento familiare il necessario livello qualitativo ed organizzativo è funzionale l'attivazione di Centri per l'affi-

damento familiare, comunque denominati, che abbiano un congruo numero di operatori e di ore lavoro specificamente dedicate, anche in rapporto alla popolazione e all'utenza.

Motivazione - I Centri per l'affidamento familiare si configurano come strutturazione organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare, dove meglio (più efficacemente, più efficientemente e più economicamente) si possono realizzare tutte le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.d.1 *Costituire, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), servizi dedicati all'affidamento familiare, con individuazione chiara e precisa dell'ente cui spetta la funzione di "regia" dei diversi attori, in un'ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati, in coerenza con l'assetto del sistema dei servizi socio-sanitari definito a livello regionale.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I Comuni e le Aziende sanitarie, al fine di lavorare con una progettualità comune per la promozione, la gestione e il sostegno dell'affidamento familiare, stipulano appositi protocolli operativi individuano le figure professionali sociali e sanitarie messe a disposizione, il relativo monte ore, rispetto alle diverse attività e definiscono procedure, modalità di raccordo e trasmissione delle informazioni anche al fine di costituire équipe di lavoro stabili.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il Comune e l'ASL contribuiscono con risorse professionali e finanziarie all'organizzazione e al mantenimento di una o più équipe multidisciplinari, che seguono ogni bambino in affidamento familiare. Esse sono composte da operatori di servizi sociali e socio-sanitari e possono avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari, comprese quelle eventualmente indicate dagli affidatari.

Raccomandazione 122.d.2 *Assegnare al Centro per l'affidamento familiare le seguenti funzioni:*

- sensibilizzazione all'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- abbinamento risorsa–bambino (in collaborazione con gli operatori che si occupano della protezione e cura);
- predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei bambini in affidamento familiare, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- cura dei rapporti con altri Servizi, Associazioni e reti familiari.

122.e Monitoraggio e valutazione

Motivazione - La “tracciabilità” dell'affidamento familiare è un'esigenza che si riferisce al rispetto dei diritti del bambino e alla trasparenza dell'operato dei servizi prima ancora che ad aspetti organizzativi o statistici.

Raccomandazione 122.e.1 *Curare la raccolta dati relativa alle candidature all'affidamento familiare, ai relativi percorsi di valutazione, alle richieste di affidamento familiare pervenute, agli affidamenti familiari avviati e a quelli conclusi.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I Centri per l'affidamento familiare predispongono specifiche schede per la presentazione delle richieste di affidamento familiare e per la raccolta dati

sugli affidatari e i rispettivi percorsi di valutazione, curando la conseguente rilevazione e lettura statistica.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Enti Locali e/o i Centri per l'affidamento familiare, per seguire adeguatamente ed efficientemente gli affidamenti familiari, utilizzano strumenti specifici quali schede, banche dati, relazioni, colloqui, interventi economici e supporti professionali.

Raccomandazione 122.e.2 *Collaborare, per quanto di competenza, all'implementazione, gestione e aggiornamento dei flussi informativi regionali e nazionali sull'affidamento familiare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi territoriali incaricati dalle normative regionali partecipano all'aggiornamento periodico della documentazione cartacea ed informatica relativa agli affidamenti familiari per rispondere ai debiti informativi regionali e nazionali.

123 Provincia

Le Province concorrono alla realizzazione di azioni di promozione, raccordo, programmazione e monitoraggio, con modalità che variano sulla base del ruolo loro attribuito dagli atti normativi e programmatori vigenti.

Raccomandazione 123.1 *Coinvolgere le Province nei percorsi che riguardano l'affidamento familiare in coerenza con le scelte e le disposizioni regionali in materia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Province istituiscono forme strutturate di coordinamento a livello sovrazonale allo scopo di:

- promuovere e sostenere il coordinamento formativo dei Centri per l'affidamento;

- individuare e diffondere possibili modelli operativi e buone prassi di riferimento;
- realizzare attività formative per gli operatori in raccordo con gli altri soggetti territoriali;
- organizzare iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare in raccordo con i centri per l'affidamento familiare e le associazioni e reti presenti nel territorio.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Province, di concerto con i servizi competenti, promuovono lo scambio informativo e/o apposite banche dati delle famiglie già selezionate e formate per l'affidamento familiare, allo scopo di favorire, da parte dei servizi territoriali, l'individuazione delle risorse più adeguate.

124 Azienda Sanitaria Locale

In ogni ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, deve essere garantita la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari.

Motivazione - Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica è affidata ad équipe multiprofessionali di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente⁸, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti.

Raccomandazione 124.1 *Appositi protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e socio assistenziali, so-*

8) D.P.C.M. 14 febbraio 2001 - "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 - "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

stengono i percorsi di presa in carico dei bambini e dei loro nuclei in situazione di rischio o di pregiudizio.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con i servizi sociali, oltre che per le funzioni svolte dall'équipe multidisciplinare del Centro per l'affidamento familiare, intervengono nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento familiare, nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio e in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

- una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psicoterapeutico;
- una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore, una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psicoterapeutico.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono definiti, con atti specifici, i diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini:

- tra servizi sociali e servizi socio-sanitari o sanitari per bambini;
- tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le tossicodipendenze);
- tra servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bambino presso una famiglia affidataria residente in un territorio diverso da quello di residenza del minore.

Raccomandazione 124.2 *I Servizi sanitari e socio-sanitari curano, in accordo e integrazione con i Servizi Sociali, la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nel provvedimento di affidamento si indica a quale servizio sanitario afferisce la presa in carico del bambino affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e socio sanitarie dell'ASL di residenza della famiglia del bambino hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo in previsione del futuro rientro.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I competenti servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, Servizi per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia.

Raccomandazione 124.3 *Facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino in affidamento familiare, con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).

125 Magistratura minorile e tutelare

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare:

- il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e vigila sugli affidamenti consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge;
- il Tribunale per i Minorenni emette il provvedimento di affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la potestà;

- il Tribunale per i Minorenni dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, degli affidamenti consensuali;
- lo stesso Tribunale dichiara l'adottabilità del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono.

Motivazione - Il raccordo tra le Autorità Giudiziarie ed il sistema integrato dei servizi appare di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione, favorire l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli ad un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, tenendo conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

Raccomandazione 125.1 *Promuovere il raccordo con le Autorità giudiziarie minorili a diversi livelli, a partire da quello "macro" regionale, fino ad arrivare a quello dell'interazione concreta con i servizi territoriali.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Autorità Giudiziarie sono coinvolte nel percorso di predisposizione delle linee guida regionali in materia di segnalazione, cura e protezione e affidamento familiare, nonché di tutte le modalità volte ad agevolare le comunicazioni tra Autorità Giudiziarie Minorili e servizi territoriali.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono definite, a livello regionale, modalità e contenuti fondamentali delle comunicazioni inerenti "ogni evento di particolare rilevanza", che riguardi il bambino o la sua famiglia o gli affidatari, nonché delle relazioni semestrali che i servizi sono tenuti ad inviare al Tribunale per i Minorenni.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Sono individuate, a livello regionale forme di integrazione tra i flussi informativi inerenti i bambini allontanati dalla famiglia trasmessi dai servizi

sociali all'Amministrazione Regionale e le informazioni da inoltrare al Tribunale per i Minorenni, evitando per quanto possibile la duplicazione degli adempimenti a carico dei servizi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Specifiche progettualità sono ratificate, a livello territoriale, da protocolli a carattere decentrato, tra Amministrazioni Locali ed Autorità Giudiziarie Minorili, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni.

126 Tutore

Quando i genitori non sono nella condizione - per diverse ragioni - di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della potestà genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino deve essere legalmente rappresentato da un tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni, secondo i casi).

Motivazione - Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta. Il suo principale riferimento è il servizio titolare del caso, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità ed interventi.

Raccomandazione 126.1 *Garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei momenti salienti del progetto di affidamento familiare, tra il tutore ed il servizio titolare del progetto, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il tutore, appena assunta la tutela, contatta l'operatore responsabile del caso, richiedendo un incontro per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione, prevedendo inoltre periodici aggiornamenti sul caso.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'operatore re-

sponsabile del caso tiene aggiornato il tutore sull'andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue eventuali proposte di modifica dello stesso e di ulteriori interventi.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 I tutori sono adeguatamente formati, attraverso iniziative specifiche e coordinate a livello regionale, che prevedano una forte integrazione con i servizi sociali e sanitari dedicati all'affidamento.

127 Curatore speciale del Minorenne

Per garantire che eventuali procedimenti civili minorili si svolgano fin dall'inizio con l'assistenza legale del bambino, è nominato dal Tribunale per i Minorenni un curatore speciale, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, che lo difenderà nel procedimento che può condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Motivazione - Il difensore/curatore speciale del bambino intrattiene con tutti gli altri soggetti che seguono il bambino stesso rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

Raccomandazione 127.1 *Promuovere il raccordo dell'attività del curatore speciale con quella degli altri soggetti coinvolti, anche con riferimento alla definizione e conoscenza del progetto di sostegno e assistenza definito dai servizi sociali e sanitari e alla relazione tra questi e le Autorità Giudiziarie minorili.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il curatore valuta insieme ai servizi le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce al minorenne spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, e si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura.

128 Scuola

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, che preveda anche una adeguata formazione dei docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti.

Motivazione - La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione, la rielaborazione delle proprie esperienze, tenuto conto del fondamentale diritto di ogni bambino, ancorché allontanato dalla famiglia, alla continuità della propria storia. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

Raccomandazione 128.1 *Individuare a livello regionale, di concerto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale e in collaborazione con i servizi e le associazioni, percorsi condivisi sul tema dell'inserimento scolastico dei bambini che vivono percorsi di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in affidamento familiare, in comunità e in adozione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Istituti scolastici, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, organizzano seminari di formazione congiunta scuola/servizi

sociali e sanitari sul tema della protezione e tutela dei bambini in affidamento familiare e in comunità di accoglienza residenziale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici specifici sul tema dell'affidamento da diffondere e mettere a disposizione delle scuole.

Raccomandazione 128.2 *Valorizzare il ruolo e l'apporto della scuola per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'affidamento familiare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il coinvolgimento dell'istituto scolastico frequentato dal bambino in affidamento familiare va previsto già nella costruzione del progetto di affidamento familiare, e comunque, nella sua applicazione.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'insegnante referente di classe del bambino in affidamento familiare è al corrente della situazione complessiva e partecipa come membro attivo all'équipe sul caso, apportando le sue conoscenze e le sue osservazioni sul comportamento, sulla crescita, sugli apprendimenti, sui rapporti sociali nel contesto scolastico, contribuendo così sia alla formulazione del progetto sia alla sua ridefinizione in itinere.

Raccomandazione 128.3 *Attivare e mantenere contatti e collaborazioni fra l'équipe territoriale sociale e le competenti strutture scolastiche e favorire il*

rapporto tra queste e gli affidatari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'affidatario in relazione ai rapporti con la scuola esercita i poteri connessi con la potestà parentale e partecipa all'elezione degli organi collegiali.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'affidatario segue le indicazioni dell'autorità affidante e tiene conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato (scelta del percorso scolastico, ...).

200 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

210 Caratteristiche dell’affidamento familiare

Per il bambino è fondamentale il bisogno di appartenere a una famiglia che sia in grado di prendersi cura di lui in maniera adeguata, cioè di garantirne il fondamentale ben-essere inteso quale situazione generale di soddisfazione dei bisogni materiali, fisici, affettivi e psicologici. Il ben-essere è il risultato di molteplici interazioni fra le relazioni genitoriali, familiari e sociali. Il soggetto principale del progetto di intervento, pertanto, è l’insieme di queste relazioni, piuttosto che il singolo bambino.

Motivazione - Non vi è una condizione intrinseca al bambino che sia di per sé garanzia di “affidabilità”, ossia di successo nell’intervento dell’affidamento familiare: la combinazione “gravi problemi buoni esiti” è sempre possibile, come del resto quella “leggeri problemi cattivi esiti”.

Raccomandazione 210.1 *Nel determinare la pertinenza della collocazione di ogni bambino in affidamento familiare vanno sempre contestualmente valutate le condizioni che rendono possibile il buon esito della scelta, che sono per lo più riferite al processo di intervento e quindi garantite dal Progetto di Affidamento, cioè dall’insieme delle risorse messe a disposizione nel contesto di vita del bambino, e quindi dalla appropriatezza degli interventi. È stato dimostrato che una molteplicità di collocamenti esterni alla famiglia ha un impatto negativo sullo sviluppo del bambino, in maniera tanto più forte quanto più sono piccoli.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Al fine di garantire soddisfazione ai fondamentali bisogni del bambino, si opera sin dall’inizio una valutazione globale e approfondita (assessment)

della sua situazione, della sua famiglia, del suo ambiente sociale e delle relazioni fra questi mondi, in termini sia di criticità cui far fronte sia di risorse da attivare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 La valutazione sulla condizione del bambino e della sua famiglia viene realizzata dagli operatori dei servizi utilizzando gli strumenti professionali specifici, in una logica multidisciplinare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Dalla valutazione prende corpo il progetto di intervento, costituito da un insieme di azioni appropriate, coerenti alla valutazione, rispettose dei tempi di vita del bambino, che perseguono obiettivi realistici e valutabili in termini di esito.

211 Condizioni per il buon esito dell'affidamento familiare

Motivazione - Il significato di “buon esito” di un intervento di affidamento familiare si rileva quando, alla conclusione dell’esperienza, il bambino viva in un ambiente relazionale più adeguato del precedente, in una situazione di maggiore sicurezza e ben essere complessivo e in un contesto più stabile.

Raccomandazione 211.1 *Garantire al bambino le condizioni per il suo pieno sviluppo e una crescita equilibrata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L’insieme degli attori coinvolti nel progetto vigila sul fatto che il bambino riesca a costruire una relazione significativa, in cui costruire fiducia e sicurezza affettiva, con almeno un adulto di riferimento, possibilmente all’interno della famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L’insieme degli attori coinvolti crea le opportune occasioni per il bambino di crescere dentro una ricca rete di relazioni sociali fra pari e con altri adulti

che garantisca la soddisfazione del bisogno di vivere le esperienze affettive, sociali, culturali, educative e ricreative adeguate all'età.

Raccomandazione 211.2 *Garantire al bambino un progetto appropriato rispetto ai bisogni reali suoi e della sua famiglia*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 È assicurata una prospettiva unitaria e professionale di gestione complessiva del progetto che richiede che non vi siano tanti progetti quanti sono gli attori che entrano in gioco e di saper lavorare superando i confini delle diverse professionalità e dei diversi servizi coinvolti.

Raccomandazione 211.3 *Garantire al bambino e alla sua famiglia la possibilità di essere parte attiva in tutte le fasi del progetto.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il bambino è costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che riguardano la sua vita e quella della sua famiglia.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli operatori informano e ascoltano la famiglia per capire come il bambino e i genitori vedono i loro problemi e la loro vita, costruendo un partenariato attivo con entrambi.

Motivazione - Nel corso dell'affidamento familiare, a seconda delle situazioni, dei contesti, delle fasi del progetto di affidamento, si possono avere livelli diversi di riunificazione familiare e di senso di appartenenza. In ogni caso, occorre assicurare al bambino la possibilità di avere accesso al racconto sulla propria storia, sul senso e le ragioni del proprio vivere in un'altra famiglia, che lo aiuti a costruirsi una rappresentazione positiva basata su una trama di senso fra i differenti eventi e soggetti che hanno preso parte alla sua storia passata.

Raccomandazione 211.4 *Garantire al bambino il mantenimento dei legami con la propria famiglia e del sentimento della piena appartenenza ad essa soprattutto durante il periodo in cui è allontanato.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli adulti di riferimento del bambino costruiscono con lui, poco a poco, una narrazione veritiera e sensata, alla portata dell'età e delle possibilità di comprensione del bambino, rispetto alla sua famiglia e alle difficoltà vissute dai genitori che hanno dato origine alla separazione e al conseguente affidamento familiare.

220 Tipologie di affidamento familiare

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulare alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

Contemporaneamente, tali modalità differenziate di accoglienza permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personale ad un'azione che è anche espressione di solidarietà sociale.

Motivazione - L'articolazione e complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di grave difficoltà e rischio comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

Raccomandazione 220.1 *Concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli atti amministrativi che, ai diversi livelli istituzionali, regolano l'affidamento prevedono forme diverse di affidamento familiare con indicazioni operative specifiche.

Raccomandazione 220.2 *Nelle iniziative di sensibilizzazione presentare tutte le possibili forme di affidamento familiare al fine di permettere alle persone di individuare le modalità di accoglienza che, in quel momento, ritengono essere adeguate alle loro disponibilità, motivazioni, situazioni.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nelle fasi di sensibilizzazione e di conoscenza vengono presentate tutte le possibilità e tipologie di accoglienza, illustrando anche i percorsi modulari e interattivi tra le stesse.

221 Affidamento Familiare Consensuale/Giudiziale

Ai sensi della L. 184/83 l'affidamento intra ed eterofamiliare può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Motivazione - La disponibilità della famiglia del bambino ad essere aiutata facilita il buon esito dell'esperienza.

Raccomandazione 221.1 *Favorire il più possibile, da parte delle Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, l'affidamento familiare consensuale.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nei rapporti con la famiglia del bambino gli operatori cercano prioritariamente la via consensuale e si rivolgono all'autorità giudiziaria minorile solo quando la famiglia non accorda il proprio consenso qualora si riscontri la presenza di una situazione pregiudizievole per il bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le amministrazioni non vincolano l'attivazione di un progetto di Affidamento familiare alla presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

222 Affidamento Intrafamiliare / Eterofamiliare

Motivazione - L'affidamento intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado, si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia.

Raccomandazione 222.1 *Prima di procedere ad un affidamento eterofamiliare verificare la presenza di parenti entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino che può evidenziare la necessità di attivare un affidamento familiare contiene anche la ricognizione di eventuali parenti potenzialmente disponibili e adeguati per un affidamento intrafamiliare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I parenti disponibili ad un affidamento intrafamiliare e valutati idonei dai Servizi sociali e sanitari, sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e formazione che possono essere gli stessi di quelli predisposti per gli affidamenti eterofamiliari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Ai parenti che si rendono disponibili per l'affidamento familiare intrafamiliare possono essere erogati i sostegni economici e gli interventi di supporto previsti dalle specifiche disposizioni regionali e territoriali.

Motivazione - L'Affidamento eterofamiliare consiste nell'accogliere nella propria casa da parte di una famiglia affidataria, uno o due mi-

norenni, fatta salva la presenza di fratelli.

Raccomandazione 222.2 *Attivare l'affidamento eterofamiliare quando non ci sono le condizioni per la permanenza del bambino nella propria famiglia o presso parenti, con l'attenzione a prevedere rientri o incontri periodici con la propria famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'esigenza di allontanamento temporaneo del bambino è motivata e descritta nella progettualità generale dei servizi territoriali con riferimento agli interventi di osservazione, sostegno e valutazione delle competenze genitoriali effettuati.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'abbinamento tra bambino e famiglia affidataria tiene conto anche dell'opportunità di maggiore o minore vicinanza/distanza alla famiglia del minorenne allontanato.

223 Affidamento Familiare Diurno, a Tempo Parziale, Residenziale

Secondo i bisogni dei bambini, del tipo e dell'intensità dei problemi familiari che ne sono l'origine, l'affidamento familiare assume forme diverse. Tali interventi si collocano in un continuum che va dai più "leggeri", che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia e che anzi sono finalizzate a prevenirla, ai più "pesanti", interventi che implicano la separazione temporanea e il collocamento/accoglienza del bambino in una famiglia affidataria.

In queste differenti situazioni il ruolo e i compiti della famiglia affidataria, come gli obiettivi, le strategie e le azioni del Progetto di Affidamento, assumono diverse fisionomie.

Motivazione - L'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, quando il bambino trascorre solo parte della giornata con gli affidatari, è uno strumento che evita l'allontanamento e risponde pre-

valentemente ad un'esigenza di sostegno educativo e risocializzante, orientato all'accompagnamento del contesto territoriale e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori.

Raccomandazione 223.1 *Promuovere gli affidamenti familiari semiresidenziali o diurni come forma di sostegno alle famiglie in difficoltà per prevenire il rischio al ricorso all'accoglienza residenziale o come evoluzione di un affidamento familiare residenziale per favorire il rientro dei bambini in famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell'ambito dei momenti formativi rivolti alle famiglie affidatarie si dedica specifica attenzione a far conoscere le caratteristiche dell'affidamento familiare diurno.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia del bambino, i servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto di tempi e orari definiti nel progetto di affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie. Il progetto di affidamento familiare individualizzato non necessita del visto di esecutività del giudice tutelare.

Raccomandazione 223.2 *Attivare sperimentazioni di "vicinato solidale" alle famiglie in difficoltà con bambini.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono individuati nuclei familiari che abitano vicino alla famiglia in difficoltà e sono coinvolti dai servizi territoriali in un percorso di accompagnamento e aiuto condiviso dalla stessa famiglia.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il "vicinato solidale" è formalizzato individuando, per quanto possibile, le modalità di aiuto quotidiano per l'organizzazione e la gestione della vita familiare, sostegno in momenti particolari.

Motivazione - L'affidamento familiare a tempo parziale, quando il bambino trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno la settimana, un breve periodo nell'anno), si connota come sostegno volto ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia; può essere diurno o residenziale.

Raccomandazione 223.3 *Proporre l'affidamento familiare a tempo parziale quando le capacità genitoriali della famiglia del bambino consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte della famiglia affidataria in un periodo definito e ben delimitato.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino e della sua famiglia, nella proposta dell'affidamento familiare a tempo parziale, rileva una sufficiente competenza relazionale da sostenere e valorizzare nei rapporti con la famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'affidamento familiare a tempo parziale viene scelto in via prioritaria quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione organizzativa dei bambini (per problemi di lavoro, in famiglie monogenitoriali, etc.).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 La famiglia affidataria è adeguatamente supportata dai servizi territoriali a gestire positivamente la compresenza delle due famiglie, che è particolarmente consistente nell'affidamento familiare a tempo parziale.

Motivazione - L'affidamento familiare residenziale, quando il minore vive stabilmente con gli affidatari, risponde prevalentemente ad un bisogno di tipo affettivo-relazionale per far sperimentare al bambino esperienze che favoriscono l'individualizzazione, la consapevolezza di se e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in vista della riunificazione.

Raccomandazione 223.4 *Proporre l'affidamento familiare residenziale quando la permanenza nella propria famiglia o presso parenti è pregiudizievole per il bambino e la collocazione presso un'altra famiglia assicura un ambiente idoneo alla sua educazione e pieno sviluppo.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi supportano la famiglia affidataria ed il bambino accolto nella gestione della piena condivisione dei tempi e dei ritmi di vita che comporta l'affidamento familiare residenziale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I servizi supportano la famiglia affidataria ed il bambino accolto ad accettare la reciprocità della loro relazione.

224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari

224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi)

Motivazione - L'affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

Raccomandazione 224.a.1 *Predisporre specifici "Progetti neonati", stante la delicatezza di tali affidamenti e la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile (8 mesi massimo) a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di definizione del progetto individuale.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell'ambito dei Servizi per l'affidamento familiare organizzati dalle Amministrazioni competenti, vi sono operatori che si dedicano al "progetto neonati".

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Tramite protocolli di intesa si definiscono procedure e determinano compiti e interazioni in capo ai diversi ruoli professionali, ed in particolare con l'Autorità Giudiziaria e i servizi sanitari.

Raccomandazione 224.a.2 *Preferibilmente affidare l'accoglienza di un neonato ad una coppia con esperienza di affidamento familiare, preparandola comunque ad affrontare una situazione coinvolgente e delicata e ad acquisire competenze nell'osservazione e nella documentazione (anche perché il periodo di accoglienza è, in genere, "preparatorio e istruttorio" alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria).*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si attivano specifici momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sull'affido neonati, anche continua, attraverso gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto, nonché supervisione individuale ove richiesta e necessaria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Si riconoscono per questa tipologia di affidamento familiare, dato l'impegno necessario, sostegni specifici da parte di personale socio-educativo e sanitario ed anche un rimborso spese maggiorato rispetto a quello base previsto per gli affidamenti residenziali a terzi.

224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza

Motivazione - L'affidamento familiare in situazioni di emergenza nasce dall'esigenza di offrire in ogni modo un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.

Raccomandazione 224.b.1 *Le Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzano attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili ad interventi di accoglienza temporanea (non più di tre mesi) ed immediata.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Dato l'impegno che comporta questo tipo di affidamento familiare:

- si prevedono momenti specifici di formazione e accompagnamento privilegiando l'abbinamento con famiglie preparate ad accogliere "emergenze", grazie anche a precedenti esperienze di affidamento familiare e a peculiari capacità e disponibilità;
- si presta particolare attenzione ai figli della famiglia affidataria, sia per valutarne la compatibilità con l'affido di emergenza sia per prepararli e sostenerli;
- si riconoscono per lo stesso sia specifici sostegni (es. forme di reperibilità di personale professionale) che una quota di rimborso spese maggiorata.

224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni

Motivazione - L'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.

Raccomandazione 224.c.1 *Sostenere le particolari situazioni che si possono determinare nell'affidamento familiare di preadolescenti e soprattutto*

adolescenti con specifica attenzione ad un ascolto disponibile, ad una adeguata conoscenza psico-evolutiva, ad una puntuale individuazione di eventuali problematiche psicopatologiche.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I Servizi sociali e sanitari individuano singoli o coppie disponibili all'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti, prevedendo percorsi graduali di "avvicinamento" e specifici sostegni sia al ragazzo sia all'affidatario.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni promuovono forme di affidamento familiare diversificate attraverso l'attivazione di famiglie allargate, reti di famiglie, persone singole. Ciò permette accoglienze in affidamento familiare non identificabili tout-court con una coppia genitoriale ma più vicine a modelli di relazioni "aperte e orizzontali" (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie allargate), o verticali-adulte non genitoriali (zii, fratelli maggiori nel caso di single o conviventi senza un rapporto di coppia).

Raccomandazione 224.c.2 *Garantire la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento del 18esimo anno e comunque non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo può: permanere nella famiglia (con i sostegni previsti se disabile) oppure rientrare a casa o, ancora, avviare un percorso di vita autonoma.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le Amministrazioni, attraverso i Servizi sociali e sanitari, provvedono, ove ritenuto necessario e in base alla disponibilità della famiglia affidataria, prima della maggiore età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare, all'eventuale inoltro al Tribunale per i Minorenni dell'istanza di tutela/curatela o amministrazione di sostegno in capo agli affidatari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le Amministrazioni sostengono, nelle varie forme previste, le famiglie affidatarie

che continuano ad accogliere l'adolescente divenuto maggiorenne, riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto stesso (per esempio cauzione per alloggio e spese affitto per alcuni mesi, etc.).

224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità

Motivazione - Quando un bambino presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo.

Raccomandazione 224.d.1 *Alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi disabili accolti garantire i previsti interventi di sostegno sociali, educativi, riabilitativi, di assistenza domiciliare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si attuano interventi di sostegno educativo, riabilitativo e di assistenza domiciliare a favore sia del bambino sia della famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 È facilitato l'accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, con particolare riferimento a quelle psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, individuando percorsi agevolati per l'accesso alle stesse.

224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minori stranieri non accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori e il progetto migratorio del ragazzo.

I minori stranieri non accompagnati sono ragazzi, nella maggior par-

te dei casi tra i 14 e i 17 anni, che arrivano in Italia da soli, seguendo le rotte utilizzate dall'immigrazione clandestina con lo scopo, il più delle volte, di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio. Sono in stretto e costante contatto con i familiari e chiedono di essere messi presto in condizione di raggiungere l'autonomia, visto l'approssimarsi della maggiore età.

Motivazione - L'affidamento di un minore straniero non accompagnato è complesso in quanto si tratta di adolescenti che si trovano in un Paese straniero, sconosciuto, senza adulti di riferimento. La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.

Raccomandazione 224.e.1 *Le Amministrazioni, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, promuovono l'affidamento, sia full time sia part time, di minori stranieri non accompagnati, presso famiglie e persone singole italiane o straniere, meglio se culturalmente affini (stessa lingua o religione), attivando tutte le azioni necessarie a garantire il miglior abbinamento possibile.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Per l'affidamento per i minori stranieri il Centro per l'affidamento familiare coinvolge i mediatori culturali che hanno il compito, tra gli altri, di facilitare la reciproca conoscenza e favorire i contatti e il coinvolgimento della famiglia di origine.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Nel caso in cui sia prossimo il compimento della maggiore età, i servizi sociali predispongono una valutazione particolarmente celere e accurata della condizione del ragazzo a cui sarà proposto l'affidamento familiare, con un suo adeguato coinvolgimento nella predisposizione del progetto di affidamento, per garantirne la piena condivisione.

Raccomandazione 224.e.2 *Le Amministrazioni attivano azioni di sen-*

sensibilizzazione e formazione per raccogliere le disponibilità delle famiglie e persone singole e prepararle all'incontro con il minore straniero, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Per le famiglie o le persone singole, italiane o straniere, che si propongono come affidatari per i minori stranieri non accompagnati, sono organizzati percorsi specifici di sensibilizzazione e di formazione che riguardano, oltre al vissuto dei singoli minori: le usanze, le abitudini, la religione, la storia dei paesi di origine, etc.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I servizi sociali assicurano il necessario affiancamento agli affidatari e al minore straniero non accompagnato durante l'intero periodo di affidamento, con una cura particolare al raccordo con le altre istituzioni in relazione, finalizzato al buon esito del progetto migratorio del ragazzo.

Raccomandazione 224.e.3 *Prevedere per gli affidamenti dei minori stranieri non accompagnati gli stessi contributi economici e la stessa copertura assicurativa prevista per gli affidamenti degli adolescenti.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nell'ambito degli atti formali di sostegno all'affidamento familiare si prevedono eventuali contributi ed interventi per l'affidamento dei minori stranieri non accompagnati.

225 Altre forme di accoglienza familiare

225.a Accoglienza genitore-bambino

Motivazione - L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

Raccomandazione 225.a.1 *Promuovere l'accoglienza di madri con figli presso l'abitazione di famiglie affidatarie, o appartamento autonomo in prossimità di questa.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi sociali e sanitari utilizzano specifici strumenti di verifica delle capacità genitoriali che permettano di valutare sviluppi ed esiti favorevoli nel rapporto genitori/figli.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I servizi sociali e sanitari supportano specificamente la mamma o il nucleo genitoriale nell'accoglienza mamma-bambino con interventi che favoriscono lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e del rafforzarsi dell'autostima.

Raccomandazione 225.a.2 *Supportare la famiglia affidataria disponibile all'accoglienza genitore-bambino negli interventi di sostegno alle competenze genitoriali nonché allo sviluppo delle abilità sociali per un percorso di autonomia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 I servizi sociali e sanitari affiancano la famiglia affidataria attivando gli interventi per il recupero delle competenze genitoriali e la ricerca di adeguate soluzioni per l'autonomia abitativa e lavorativa del genitore o del nucleo genitoriale accolto.

225.b Affidamento a famiglia affidataria appartenenti ad una rete di famiglie

Motivazione - L'affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie è un affidamento familiare a tutti gli effetti in quanto, nel provvedimento di affidamento, viene identificato il nucleo familiare affidatario (non la rete o l'associazione). La famiglia aderisce a un gruppo, a una rete di famiglie aggregate, organizzate in associazione, che si strutturano attraverso un'appartenenza che può favorire il reciproco sostegno ed aiuto sia relazionale sia materiale.

Raccomandazione 225.b.1 *Promuovere l'affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie sia in presenza di situazioni di accoglienza difficili, per le quali può essere necessario avere una rete di relazioni familiari di supporto sia in quei territori dove è opportuno esplicitare l'utilità della solidarietà tra famiglie.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 A ciascuna famiglia affidataria sono riconosciute le ordinarie provvidenze previste per gli affidamenti.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 All'organizzazione possono essere assegnati contributi o riconosciute le spese per le attività di coordinamento/sostegno agli affidatari, ai bambini e alle loro famiglie.

225.c Affidamento professionale

Motivazione - Per affidamenti familiari particolarmente impegnativi, in cui l'intervento è molto complesso, sono state realizzate sperimentazioni di accoglienza familiare come quella degli affidamenti "professionali", non riconducibili direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili.

L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità.

L'impianto organizzativo prevede l'individuazione all'interno della famiglia del referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido, il sostegno di un tutor -con competenza pedagogica- che garantisce la reperibilità, e una breve durata dell'affido.

L'intero nucleo familiare -anche in questa forma di accoglienza familiare- si fa risorsa di accoglienza per il minore, ma al referente professionale viene in particolare chiesto di seguire uno specifico percorso di formazione, di garantire un'adeguata disponibilità di tempo e di lavorare in rete con gli altri soggetti coinvolti.

Il tutor, operatore competente in materia di affido, è espresso dalle Cooperative sociali coinvolte e partner progettuali e affianca e supporta la famiglia affidataria, accompagnandola concretamente durante tutto il percorso: la sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, garantendo una reperibilità costante.

Raccomandazione 225.c.1 *Verificare con attenzione l'opportunità di sperimentare forme di affidamento professionale all'interno di un impianto complessivo, regionale e territoriale, di regolazione delle diverse forme di risposta all'allontanamento di bambini dalla propria famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Possono essere adottati atti specifici che regolamentano l'affidamento professionale, evidenziando lo specifico impianto organizzativo e metodologico necessario a consentire l'accoglienza familiare anche per situazioni particolarmente complesse.

310 Azioni di contesto

Azioni di contesto, promozione e informazione sono tre passaggi interconnessi e legati a filo doppio nel percorso dell'affidamento familiare.

Dato il quadro normativo che delinea i principi di riferimento dell'affidamento familiare con la L. 184/83, fissato l'obiettivo della realizzazione del diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, è possibile individuare quali fattori fondamentali la diffusione della solidarietà tra famiglie e dell'accoglienza in famiglia, i costi economici (anche parametrati al costo del collocamento in servizi residenziali) e i costi non economici (tempo, fatica, costi psicologici, disagio), la distribuzione sul territorio di una rete di servizi capace di sostenere la domanda e i bisogni delle famiglie e delle reti di famiglie (il placement) ed, infine, la comunicazione ai destinatari per stimolare il comportamento desiderato (la promozione).

Motivazione - Promozione e informazione si pongono in rapporto di fine a mezzo: una buona informazione è necessaria per realizzare un'efficace promozione dell'affidamento familiare.

Raccomandazione 310.1 *Prevedere e organizzare, a livello di ambito territoriale comunale, provinciale e regionale, occasioni e modalità di coordinamento e confronto tra tutti gli attori presenti sul territorio, pubblici e privati.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Un nucleo di coordinamento a livello comunale, provinciale e regionale viene attivato per favorire lo scambio di pratiche di eccellenza all'interno del territorio e per assicurare l'uniformità/omogeneità degli interventi pianificati e dei messaggi veicolati dalle campagne di sensibilizzazione e garantire la disponibilità sull'intero territorio di servizi

specializzati idonei a fornire supporto alle famiglie.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Le associazioni familiari e le reti di mutuo aiuto vengono coinvolte attivamente nel nucleo di coordinamento al fine di assicurare la migliore sinergia tra tutte le risorse presenti sul territorio.

Raccomandazione 310.2 *Analizzare il contesto in cui l'intervento è destinato ad operare per ogni livello amministrativo territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:

- alla valutazione del bisogno e individuazione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare, delle reti di mutuo-aiuto e di famiglie;
- alla mappatura dei centri o servizi specializzati per l'affidamento familiare, dei servizi sociali territoriali e delle altre istituzioni coinvolte;
- all'analisi della normativa regionale e comunale;
- all'analisi dell'impatto organizzativo/amministrativo dell'intervento e predisposizione delle modifiche organizzative necessarie per rendere efficace l'intervento.

Raccomandazione 310.3 *Pianificare gli interventi di sensibilizzazione e promozione, a livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, curando in particolar modo il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati e stimolando la creazione di reti e di collaborazioni interistituzionali, in fase di pianificazione, di attuazione e di valutazione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:

- alla definizione del fabbisogno informativo-comunicativo sulla base dei risultati delle analisi di contesto;
- alla adozione di un Piano di interventi che abbia una valenza

temporale almeno biennale e che contenga la chiara individuazione della quantità di risorse finanziarie da dedicare a ciascuna delle azioni;

- al monitoraggio e alla valutazione degli interventi realizzati.

311 **Promozione**

La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Conseguentemente stimola e fa maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare.

Motivazione - Numerose esperienze segnalano come la migliore promozione dell'affidamento familiare sia la testimonianza da parte di famiglie affidatarie, soddisfatte dalla qualità dell'esperienza.

È importante che la promozione sia permanente e non episodica, attuata con modalità e strumenti diversificati, rivolta a target di popolazione differenziata, attenta alle “economie di scala” attraverso collaborazioni interistituzionali.

Raccomandazione 311.1 *Le attività di promozione devono essere univoche e sistematiche, adottate in maniera coordinata da tutti i diversi soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, continue e non episodiche, attuate con modalità e strumenti diversi, utilizzando canali formali e informali di comunicazione e diversificando nel tempo le proposte di promozione.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si organizzano sui territori gemellaggi e momenti di presentazione e scambi di esperienze per favorire il confronto tra gli operatori, con particolare attenzione allo studio dei fattori replicabili delle pratiche di eccellenza.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Si raccolgono e divulgano le testimonianze positive, in particolare delle famiglie

affidatarie, e si diffonde materiale divulgativo realizzato con il contributo di pensieri e riflessioni di tutti i soggetti coinvolti.

312 **Informazione**

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingua dall'adozione e su come funzioni.

Motivazione - L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto: alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria.

Raccomandazione 312.1 *L'attività di informazione e i suoi contenuti devono essere diversificati in relazione ai destinatari cui è rivolta (cittadinanza, operatori, famiglie affidatarie o famiglie del bambino in affidamento familiare) ed ai diversi "livelli" di approccio.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Concordare tra i diversi soggetti che operano nel settore le modalità e i contenuti della informazione, con particolare attenzione:

- all'utilizzo della rete territoriale dei servizi pubblici sociali e sanitari e dell'associazionismo per fornire l'informazione di base;
- alla istituzione di almeno un punto informativo in grado di fornire i diversi livelli di informazione sul territorio;
- alla diffusione sul territorio delle informazioni fornite attraverso diverse attività coordinate;
- ad assicurare che l'informazione presenti criteri di qualità.

313 **Formazione degli affidatari**

Raccomandazione 313.1 *Dare piena e costante attuazione all'indicazione di legge (art. 1, comma 3, L. 149/2001) per cui "spetta allo Stato, alle Regioni*

ed agli Enti Locali promuovere incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minori in affidamento”.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Sono organizzati periodici e costanti percorsi e momenti formativi per gli affidatari, prima e durante l'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli Enti Locali organizzano i percorsi formativi rivolti agli affidatari anche insieme a reti ed associazioni di famiglie affidatarie e ad organizzazioni del Terzo Settore.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Affrontare in tali percorsi di formazione anche il tema dell'affido a lungo termine per aiutare gli affidatari a gestire con consapevolezza l'evoluzione del progetto di affido.

320 Disponibilità all'affidamento familiare

321 Percorso di conoscenza degli affidatari

Al termine della formazione e prima di cimentarsi direttamente con l'affidamento è necessario che gli operatori abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso alcune specifiche azioni. Si preferisce utilizzare il termine conoscenza a quello di valutazione, per differenziare nettamente quanto viene fatto con la famiglia affidataria da altre attività di carattere più prettamente valutativo/diagnostico.

Motivazione - Nel caso dell'affidamento familiare il processo di conoscenza non porta a dare una “patente” di idoneità alla persona o alla famiglia, ma ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo. Non esiste in astratto una buona famiglia affidataria, ma una famiglia che, caso per caso, con le sue particolari

competenze, può essere adatta per un progetto di affidamento con un determinato bambino.

Raccomandazione 321.1 *Prevedere una fase di “conoscenza” delle persone che si candidano all'affidamento familiare al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia, e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:

- le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo aiuto, etc.
- gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli naturali, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
- le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 La fase di conoscenza comprende alcuni incontri individuali (affidatari-operatori), almeno una visita domiciliare, e, in conclusione, una restituzione alla famiglia nella quale vengono condivisi i contenuti emersi e viene proposto un primo orientamento alla scelta.

330 Progetto Quadro e Progetto di affidamento

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un “Progetto Quadro”, che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del “Progetto di Affidamento” familiare,

che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

331 Progetto Quadro

Il “Progetto Quadro” riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Motivazione - Il Progetto Quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale Progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa).

Raccomandazione 331.1 *Accompagnare ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, da una specifica azione progettuale individualizzata definita “Progetto Quadro”.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il Progetto Quadro di norma precede e motiva l'allontanamento temporaneo del bambino dalla famiglia; in alcuni casi particolari (allontanamenti di urgenza), nei quali l'allontanamento può essere fatto in assenza di un progetto, il Progetto Quadro viene redatto successivamente, ma il più tempestivamente possibile.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il Progetto Quadro, elaborato dall'équipe in forma condivisa, è redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti inte-

ressati, in primo luogo ai componenti della famiglia del bambino, quando l'età lo rende possibile, al bambino stesso.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Gli obiettivi possono essere distinti fra generali e specifici; questi ultimi sono riportati in termini descrittivi, concreti e misurabili, rendono possibile una valutazione di esito e trovano concretizzazione in azioni chiare e fattibili.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Obiettivi e azioni sono coerenti tra loro, con quanto riportato nella parte di valutazione o assessment della famiglia e sono accompagnati da una chiara definizione dei tempi di attuazione.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione di un progetto specifico di affidamento familiare il Progetto Quadro contiene le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento; le due parti dell'unico progetto sono coerentemente connesse l'una con l'altra.

Raccomandazione 331.2 *Coinvolgere attivamente il bambino e la sua famiglia in ogni fase prevista dal Progetto Quadro.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Ogni valutazione, obiettivo e ogni azione sono il più possibile condivisi con la famiglia del bambino e con il bambino stesso. Durante gli incontri in cui gli operatori ascoltano il bambino e i suoi genitori, si registrano nel Progetto Quadro il punto di vista e le osservazioni del bambino e della sua famiglia; obiettivo degli operatori è di far sottoscrivere consapevolmente dal bambino e dalla sua famiglia il Progetto Quadro.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia nei quali il Progetto Quadro viene presentato

e verificato; tali momenti sono distinti dagli eventuali colloqui di sostegno o di cura.

Motivazione - La presenza di più figure professionali garantisce una visione multidimensionale e quindi una più efficace ed efficiente presa in carico, apre lo spazio al confronto fra più operatori e punti di vista che possono essere valutati, discussi e condivisi interdisciplinariamente in tutti i loro aspetti.

Raccomandazione 331.3 *Garantire ai bambini, per i quali è stato attivato un processo di protezione e cura, la presa in carico da parte di un'équipe multidisciplinare, costituita possibilmente dalle figure dell'assistente sociale, dello psicologo e dell'educatore professionale, integrata con altre figure in base alle problematiche del bambino e del suo nucleo.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il Progetto Quadro, predisposto dall'équipe dedicata alla protezione e alla cura, non è la somma di singoli progetti o di visioni professionali diverse, ma la sintesi del lavoro di équipe e del confronto con gli altri soggetti coinvolti, compresi gli insegnanti e le figure non istituzionali, che sono state precedentemente ascoltate.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Per ogni Progetto Quadro è individuato un “responsabile del caso” che ha il compito di monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare l'attuazione degli impegni assunti, attivare momenti di verifica con i soggetti coinvolti, promuovere le sue eventuali revisioni e/o della parte specifica del progetto relativa all'affidamento familiare, garantire al bambino e alla sua famiglia gli adeguati spazi di ascolto.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le Regioni e gli Enti Locali individuano le forme e i modi per rendere possibile, negli ambiti territoriali di competenza: l'effettiva costituzione dell'équipe dedicata alla protezione e alla cura; la condivisione delle valutazioni; il lavoro multidisciplinare e integrato fra tutti i ser-

vizi e i soggetti impegnati; l'approvazione del Progetto Quadro; la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Si impegnano altresì a garantire la disponibilità delle risorse che si valutano necessarie, in una logica progettuale di concertazione fra i diversi attori coinvolti.

332 La costituzione dell'équipe sul caso

Motivazione - In molte realtà territoriali i servizi che si occupano di protezione e cura dei bambini e dei ragazzi sono distinti dai servizi che curano l'affidamento familiare (Centri per l'Affidamento). Questi ultimi si occupano, in termini specializzati e continuativi, non solo di promuovere, formare e valutare le famiglie affidatarie, ma anche di curare l'abbinamento e accompagnare le famiglie affidatarie fino alla chiusura del progetto. In questi casi, in cui operano contestualmente due gruppi di operatori sullo stesso "caso", è quindi opportuno che venga formata una unica équipe, flessibile, provvisoria e funzionale al Progetto Quadro, che segua il bambino fino alla chiusura dell'affidamento; in essa si condividono compiti e responsabilità di ciascuno e si superano le frammentazioni dovute alle appartenenze diversificate dei soggetti coinvolti nel Progetto Quadro.

Raccomandazione 332.1 *Quando vi sono servizi specializzati nell'affidamento familiare, che hanno il compito di conoscere, valutare e sostenere la famiglia affidataria, distinti da quelli che si occupano della progettazione generale rispetto al bambino e alla sua famiglia, costituire, per ogni affidamento familiare, una équipe mista di operatori di entrambi i servizi.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 L'équipe "sul caso" è composta da operatori che sono titolari del Progetto Quadro e da operatori del Centro per l'affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'équipe "sul caso" è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del progetto di affidamento familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e all'esito dello stesso.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 L'équipe "sul caso" si forma nel momento in cui gli operatori titolari del Progetto Quadro si rivolgono al Centro per l'affidamento familiare per valutare la possibilità di realizzare l'affidamento e si scioglie alla conclusione dell'affidamento familiare stesso.

333 Il Progetto di Affidamento

Il "Progetto di Affidamento" familiare è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro.

Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi socio-educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia.

Raccomandazione 333.1 *Accompagnare ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione individualizzata, denominata "Progetto di Affidamento" familiare.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Il Progetto di Affidamento è redatto nelle stesse forme, con lo stesso linguaggio e le medesime modalità di coinvolgimento del bambino e della sua famiglia, come anche della famiglia affidataria, del Progetto Quadro.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'affidamento familiare viene avviato dopo che la famiglia del bambino e gli affidatari hanno sottoscritto il Progetto di Affidamento presso il Servizio Sociale proponente.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Il Progetto di Affidamento contiene:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell'affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie;
- il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino; i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia del bambino con la scuola così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del bambino (attività extra-scolastiche diverse);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto;
- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del bambino.

Raccomandazione 333.2 *Per ogni bambino in affidamento familiare e per la sua famiglia proporre una soluzione idonea e adeguata per superare le difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale e per recuperare gli eventuali ritardi nello sviluppo.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Nel progetto di affidamento familiare si prevedono e garantiscono i necessari sostegni per i bambini in affidamento familiare anche attraverso idonee figure professionali e interventi di specialisti per eventuali problematiche specifiche.

334 Abbinamento

Quando gli operatori titolari della funzione di protezione e cura del bambino valutano che sia opportuno avviare un progetto di affidamento familiare, è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

Motivazione - La riuscita del progetto di affidamento, i suoi esiti e la possibilità che si possa arrivare alla migliore riunificazione possibile è legata anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del bambino e della sua famiglia e quelle della famiglia affidataria. Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma quella famiglia che risulta più adatta per quella specifica situazione, perché ha risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel bambino e della sua famiglia.

Raccomandazione 334.1 *Fondare l'ipotesi di abbinamento su una approfondita conoscenza sia dell'aspirante famiglia affidataria che della famiglia del bambino, disponendo di più possibilità di scelta fra famiglie candidate all'accoglienza.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Gli operatori che procedono all'abbinamento conoscono approfonditamente la famiglia affidataria anche grazie all'indagine psicosociale svolta.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Nell'abbinamento con la famiglia affidataria si considerano i fattori che possono favorire la presenza di relazioni interpersonali numerose e significative e la presenza di stimoli allo sviluppo del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Le valutazioni che accompagnano l'abbinamento tengono conto della dimensione temporale, ossia della storia pregressa delle due famiglie, ma anche

delle loro possibilità di evoluzione futura.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Nell'abbinamento si tiene conto: della religione e/o del gruppo etnico di appartenenza; dei problemi socio-sanitari e/o dall'eventuale esistenza di condizioni di disabilità; della posizione nella fratria; del rapporto con gli altri fratelli, con la famiglia allargata, con la rete sociale e con le altre agenzie educative, oltre che della voce della famiglia affidataria.

Raccomandazione 334.2 *Mettere l'aspirante famiglia affidataria nelle condizioni di comprendere, con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi dell'affidamento familiare: l'impegno effettivamente richiesto; le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da precisare in relazione allo specifico progetto; le forme e i modi del sostegno che i servizi metteranno in campo per facilitare la riunificazione del bambino con la sua famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le informazioni sul bambino e sulla sua famiglia che vengono fornite all'aspirante famiglia affidataria le permettono di comprendere con chiarezza e completezza il compito che si trova ad affrontare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Nel presentare all'aspirante famiglia affidataria l'ipotesi di abbinamento viene utilizzato un linguaggio comprensibile e alla sua portata.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene garantito alla famiglia affidataria un tempo sufficiente per poter decidere se impegnarsi o no nel progetto; il tempo deve essere congruo anche per permettere alla famiglia affidataria di confrontarsi, eventualmente, con l'associazione di cui fa parte.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Se la famiglia indi-

viduata per l'abbinamento fa parte di un'associazione di famiglie, indicata dalla stessa famiglia nella fase di conoscenza, viene coinvolto nella valutazione anche il referente dell'associazione.

335 L'accoglienza del bambino

Raccomandazione 335.1 *Realizzare prima dell'accoglienza un percorso di conoscenza reciproca e di graduale ambientamento tra famiglia affidataria e bambino, con le eventuali eccezioni dovute ai collocamenti in situazione di emergenza, tenendo conto che il bambino sta vivendo gravi situazioni di disagio.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Si predispongono modalità e tempi adeguati di accompagnamento del bambino nell'affidamento familiare, favorendo l'acquisizione di capacità di comprensione e consapevolezza di un'esperienza che deve essere il meno possibile lacerazione e piuttosto un'occasione alimentata da entrambe le famiglie, per il suo pieno sviluppo.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 L'ambientamento nella famiglia affidataria viene preparato attraverso uno o più visite e incontri fra il bambino, la famiglia affidataria e la sua famiglia, salvo diversa descrizione del Tribunale per i minorenni. Tali incontri sono finalizzati ad una reciproca conoscenza: viene garantito ai genitori lo spazio per descrivere il bambino, come è, come si comporta, quali sono le sue abitudini e i desideri. Le indicazioni della famiglia del bambino, per quanto congruo e possibile, vanno accolte e rispettate.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene garantito al bambino il diritto di esprimere tutte le domande che ritiene alla famiglia affidataria e agli operatori di riferimento circa il cambiamento di abitazione e di famiglia, di vedere la casa e di conoscere il più possibile la famiglia affidataria prima di essere da essa accolto.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 Le indicazioni di

cui sopra devono essere adottate anche con riferimento ai bambini provenienti da strutture residenziali.

336 *L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare*

Motivazione - Nella fase centrale dell'affidamento familiare, il bambino è accolto presso la famiglia affidataria e i servizi attuano gli interventi necessari per accompagnare questa nuova esperienza. Questo non è il punto di arrivo, ma una delle tappe di un percorso che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare. Sono previste forme di accompagnamento sia alla famiglia affidataria sia alla famiglia del bambino.

Raccomandazione 336.1 *I servizi garantiscono al bambino, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria punti di riferimento stabili e autorevoli. L'autorevolezza è data dal fatto di rappresentare l'équipe responsabile del Progetto Quadro e/o del Progetto di Affidamento e di essere messi in grado di attivare, nel caso, i dispositivi professionali che il sistema dei servizi territoriali può fornire.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Le forme dell'accompagnamento sono diverse e comprendono colloqui individuali (con i singoli membri della famiglia o con il bambino), di coppia o di gruppo; attività realizzate in contesti esterni alla famiglia (sede dei servizi, dell'associazione, ambiti informali) o a domicilio, attività realizzate attraverso la relazione diretta e anche attraverso la mediazione di mezzi tecnologici (telefono, mail).

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 I tempi dell'accompagnamento tengono conto dei tempi di vita delle famiglie e del bambino, evitando, ad esempio, di programmare incontri nei normali tempi di lavoro delle famiglie affidatarie o in numero eccessivo rispetto alla loro reale possibilità di accedervi.

Raccomandazione 336.2 *Assicurare la disponibilità degli operatori che si occupano di affidamento familiare ad accogliere i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno della famiglia affidataria, con la quale vengono comunque effettuati incontri di verifica con cadenza regolare, normalmente mensile, comunque non in numero minore di sei all'anno e intensificati nella fase di avvio e conclusione del progetto.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Viene garantita alla famiglia affidataria la possibilità di incontrare regolarmente l'operatore responsabile del caso ed eventualmente lo specialista che segue il bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Negli incontri di verifica la famiglia affidataria trova sostegno emotivo, psicologico ed educativo; è costantemente ascoltata e valorizzata, aiutata a mantenere l'attenzione e la direzione coerente agli obiettivi previsti nel Progetto di Affidamento, a gestire gli aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino in famiglia e i momenti di difficoltà e accompagnata nelle relazioni con la famiglia del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere presenti, secondo le necessità e le opportunità, il bambino interessato, eventuali altri figli, familiari significativamente coinvolti in questa fase del progetto oltre che altre figure significative per il bambino (zii, insegnanti, amici, ecc.) e referenti dell'associazione, qualora indicata dalla famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 In relazione a momenti particolarmente significativi dell'esperienza, come in certe fasi di transizione della vita del bambino (passaggi di scuola, eventi importanti, ecc.), l'équipe "sul caso" per quanto possibile organizza incontri congiunti tra la famiglia affidataria e la famiglia del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 Il servizio si pone

in un'ottica proattiva, cercando di anticipare eventuali situazioni di rischio o, nei casi di maggiore criticità, attiva per tempo dei dispositivi di emergenza ai quali la famiglia affidataria possa eventualmente fare riferimento.

Raccomandazione 336.3 *Garantire, nel periodo di affidamento familiare, un adeguato accompagnamento anche alla famiglia del bambino.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Viene attivata una serie di interventi clinici, educativi e assistenziali finalizzata ad aiutare la famiglia del bambino a rafforzare le competenze parentali e a risolvere i problemi che sono all'origine del progetto di affidamento familiare.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Va prestata particolare attenzione al sostegno delle condizioni materiali della famiglia del bambino, quali quelle legate alla casa, al lavoro o alla situazione sanitaria e giuridica dei familiari.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Si favoriscono il ri-congiungimento e la buona riuscita del progetto di affidamento familiare:

- la costante attenzione a non innescare meccanismi di espropriazione delle competenze alla famiglia del bambino da parte del servizio e della famiglia affidataria; la ricerca dell'adesione/ del coinvolgimento delle famiglie nel progetto anche attraverso il mantenimento di spazi di autodeterminazione della famiglia del bambino; la ricerca condivisa delle strategie più opportune per l'educazione dei figli;
- il mantenimento dei contatti fra il bambino e la sua famiglia durante tutto il periodo dell'affidamento familiare; il programma dei contatti, attraverso telefonate, mail, visite, rientri e quanto altro viene modulato nel tempo ed è condizionato dal fatto che tali contatti non siano pregiudizievoli per lo sviluppo del bambino.

337 La conclusione del progetto di affidamento familiare

L'affidamento familiare può cessare con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino, quando le condizioni di rischio o di pregiudizio non sono più tali da determinare un allontanamento del bambino, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minorenni (art. 5, L. n. 184/1983).

Motivazione - Durante l'affidamento familiare il bambino ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Per questo il rientro in famiglia non deve essere un processo traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da una intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da una attività di sostegno, sia della famiglia del bambino sia della famiglia affidataria, che durerà anche dopo il rientro definitivo del bambino.

Raccomandazione 337.1 *I servizi che hanno la responsabilità del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento attuano un monitoraggio costante del progetto finalizzato a misurare i cambiamenti e a valutare le condizioni che possano permettere un riavvicinamento fra il bambino e la sua famiglia.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Per valutare la possibilità del rientro, gli operatori effettuano più volte un assessment complessivo del bambino, della sua famiglia, del contesto sociale di riferimento e valutano i rischi connessi al prolungare l'allontanamento o al rientro a casa del bambino.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Gli operatori condividono con la famiglia affidataria e il bambino le scelte, i passaggi/segnali che indicano che la famiglia del bambino può riaccolgerlo e gli indicatori della volontà e della aumentata capacità di farsene nuovamente carico.

Raccomandazione 337.2 *La chiusura dell'affidamento familiare è preceduta da una fase di preparazione con il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 Prima del rientro del bambino nella propria famiglia si intensificano i contatti, gli incontri e i rientri nei fine settimana o in altri momenti, con la propria famiglia, utili a preparare tutti gli attori interessati e ad aiutare la sua famiglia a sostenere i nuovi compiti di cura attraverso la verifica del loro andamento con gli operatori.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 La famiglia del bambino ed il bambino stesso sono aiutati ad accogliere il cambiamento, ad affrontare sentimenti e dinamiche relazionali che la riunificazione porta con sé e a mettere in atto gli atteggiamenti positivi necessari per una buona riunificazione, avendo cura di aiutare il bambino a comprendere il percorso di allontanamento-riunificazione.

Raccomandazione 337.3 *Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da una fase di affiancamento del bambino e della sua famiglia per un periodo di tempo sufficiente a superare la cosiddetta "luna di miele" successiva al rientro (almeno sei mesi), e da una attività di rielaborazione e sostegno della famiglia affidataria.*

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 La famiglia del bambino in affidamento familiare è aiutata a riconoscere e a valorizzare le competenze che possiede e i sostegni disponibili nella comunità e a gestire gli eventuali momenti di crisi dovuti alla riunificazione.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 2 Il bambino è messo in condizione di vivere l'uscita dalla famiglia affidataria come una conquista, condivisa con tutti gli adulti di riferimento, in primis i genitori naturali e i genitori affidatari, attraverso la quale gli sarà consentito di mantenere, nelle forme opportune, i legami costruiti

nel tempo dell'accoglienza.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 Viene valutata la possibilità di affiancare alla famiglia del bambino ulteriori dispositivi di sostegno, quali, per esempio, l'educativa domiciliare, l'utilizzo di centri di aggregazione, forme di vicinanza solidale o ulteriori dispositivi che prevedono eventualmente anche il contributo della stessa famiglia affidataria.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 4 La famiglia affidataria viene aiutata a rielaborare i sentimenti di perdita legati all'uscita del bambino; gli eventuali figli vengono aiutati (e rassicurati) a comprendere la separazione-riunione e a trovare le forme opportune attraverso cui il legame instauratosi tra bambino e famiglia affidataria possa evolvere e mantenersi nel tempo.

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 5 La famiglia affidataria viene aiutata nella relazione con la famiglia del bambino, per chiarire quali potranno essere i rapporti dopo la riunificazione, prevedendo che la famiglia affidataria possa mantenere un ruolo di sostegno e sollievo, rendendosi disponibile per visite e contatti telefonici.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI INTERVENTI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI RELATIVI ALL' AFFIDAMENTO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N.184, E SUCCESSIVE MODIFICHE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio servizi sociali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio servizi sociali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento servizi alla persona e alla comunità;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato A "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge 4 Maggio 1983, n.184, e successive modificazioni
2. di disporre che, per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di affidamento familiare, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto le AA.SS.LL. e i Comuni provvedano alla designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione dell'equipe integrata affidamento familiare e sottoscrivano i protocolli metodologici ed operativi per l'organizzazione e la gestione del servizio in ambito locale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. di disporre che i suddetti protocolli vengano trasmessi ai Dirigenti del Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria e del Servizio Assistenza territoriale ed integrazione socio-sanitaria

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Bandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Vito D' Ambrosio)

Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Servizi alla persona e alla Comunità
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****Normativa di riferimento**

Legge 28 marzo 2001 n.149 “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n.184 recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori “ nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile”

Legge regionale 14..3..94, n.8

Motivazioni

La regione Marche con l’atto amministrativo n.202 del 3.6.1998 ha affidato gli adempimenti relativi all’affidamento familiare ai consultori familiari attraverso la costituzione di una apposita equipe composta dalle figure professionali dello psicologo e dell’assistente sociale; ai sensi della L.R 8/94, ha sostenuto l’istituto dell’affidamento familiare concedendo contributi ai Comuni che sostengono spese per aiuti economico alle famiglie affidatarie; ha destinato risorse finanziarie per l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori socio –sanitari impegnati in materia di affido e per una campagna d’informazione e promozione diffusa capillarmente a livello territoriale attraverso il testo “Immagini e parole sull’affido familiare”, manifesti, opuscoli, depliant ed altro materiale informativo, pubblicità sui mezzi pubblici, proiezioni di diapositive nei cinema.

Nonostante l’attività promossa l’affido familiare ha incontrato difficoltà ad affermarsi ed a svilupparsi sul nostro territorio per molteplici fattori tra i quali:

- la natura “sociale” dell’istituto giuridico che per le sue caratteristiche, il suo impatto e le sue conseguenze implica l’impegno dell’intera comunità locale oltre ai soggetti direttamente coinvolti;
- la complessità del procedimento tecnico-amministrativo con cui viene deciso l’affidamento familiare del minore;
- le famiglie potenzialmente disponibili ce ne sono ma non costituiscono una risorsa di solidarietà del territorio strutturata e stabile in quanto non sufficientemente informate sul progetto relativo al minore e alla famiglia d’origine, formate sui loro diritti/doveri e sostenute nei rapporti minore/genitori
- la mancanza del confronto metodologico ed operativo sistematico tra i gruppi affido in ambito locale ed un loro coordinamento in sede regionale;
- la mancanza di una banca dati regionale relativa agli affidamenti familiari in atto e alle famiglie disponibili;
- la mancanza a livello locale di un modello organizzativo che permetta un coordinamento tra i servizi impegnati nella tutela dei minori con particolare riguardo all’istituto dell’affido familiare, dell’adozione nazionale ed internazionale

La legge 28 marzo 2001 n.149, che integra e in alcune parti modifica la legge 184/83, pur lasciando irrisolti alcuni dei nodi problematici su indicati, introduce elementi innovativi quali:

1. una maggiore attenzione al diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia stabilendo interventi di sostegno ed aiuto al nucleo familiare in condizioni economiche disagiate che da sole non possono motivare l’affidamento etero-familiare
2. rilevanza al ruolo e alle responsabilità del servizio sociale dell’Ente Locale rispetto all’assistenza nei confronti della famiglia d’origine, alla formazione delle famiglie

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- affidatarie ed operatori, alla valutazione del bisogno di affido e al supporto del progetto in itinere
3. valorizzazione e riconoscimento delle funzioni svolte dalla famiglia affidataria
 4. affermazione del principio di sussidiarietà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale
 5. superamento del ricovero in istituto entro il 31.12.2006 mediante affidamento a famiglia o inserimento in comunità di tipo familiare
 6. compito alla Regione di determinare le condizioni e modalità di sostegno alle persone e famiglie affidatarie

Per dare effettiva applicazione alla legge e per cercare di affrontare i nodi problematici che hanno causato uno stallo del servizio è necessario tenere conto che l'affidamento è uno strumento difficile e complesso la cui scelta deve avvenire all'interno di una rete di servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza con una maggiore integrazione e collaborazione tra i servizi socio-sanitari, le diverse figure professionali e tra pubblico e privato sociale e volontariato.

Proposte

Per le motivazioni sopra riportate si ritiene necessario:

1. di approvare l'allegato A "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge 4 Maggio 1983, n.184, e successive modificazioni
2. di disporre che, per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di affidamento familiare, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto le AA.SS.LL. e i Comuni provvedano alla designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione dell'equipe integrata affidamento familiare e sottoscrivano i protocolli metodologici ed operativi per l'organizzazione e la gestione del servizio in ambito locale;
3. di disporre che i suddetti protocolli vengano trasmessi ai Dirigenti del Servizio Politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria e del Servizio Assistenza territoriale ed integrazione socio-sanitaria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Elena Pellegrini)

PARERE DEI DIRIGENTI

**SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
SERVIZIO SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attestano inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE

Servizio politiche sociali
integrazione socio sanitaria
(Dott. Paolo Mannucci)

IL DIRIGENTE

Servizio assistenza terr.le
e integrazione socio sanitaria
(Dott. Fausto Mannucci)

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ'**

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere dei dirigenti del servizio servizi sociali e integrazione socio-sanitaria e del servizio sanità integrazione socio-sanitaria, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

ALLEGATO A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INDIRIZZI IN MATERIA DI INTERVENTI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Le modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ribadiscono il diritto di ogni bambino ad essere educato in famiglia, in primo luogo nella propria e, in alternativa, quando questa non sia in grado temporaneamente di assolvere alle sue funzioni educative ed affettive, in un'altra famiglia che ne assicuri il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'affidamento familiare rappresenta, quindi, un'importante risorsa di attenzione ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare da realizzare attraverso un progetto educativo personalizzato che impegna il pubblico e il privato in una logica preventiva; rappresenta altresì uno strumento di intervento da gestire organicamente da parte dei soggetti coinvolti all'interno del contesto sociale.

Tenuto conto che all'affidamento si può procedere solo quando è stata verificata l'inefficacia di interventi a sostegno delle responsabilità genitoriali per la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, è necessaria la realizzazione di una rete più vasta dei servizi e delle prestazioni, tra cui: l'intervento di sostegno terapeutico alle persone e ai nuclei in difficoltà, l'assistenza economica, i servizi educativi domiciliari, l'educativa territoriale, l'affidamento diurno, il vicinato sociale, le politiche per la casa e il lavoro.

I due presupposti fondamentali, e cioè il limite temporale dell'affido - fissato in ventiquattro mesi - ed il reinserimento del minore nella famiglia d'origine, richiedono, oltre alla realizzazione della rete di servizi sopra indicati, la progettazione condivisa e la gestione partecipata di tutti i soggetti coinvolti, ognuno secondo le proprie competenze e capacità.

In considerazione delle modifiche apportate alla legge n. 184/1983 dalla legge n. 149/2001, con particolare riguardo al superamento del ricovero in istituto entro il 31 dicembre 2006, per il potenziamento nel territorio regionale degli affidamenti familiari, che numericamente ancora non costituiscono una risorsa paragonabile ai servizi residenziali sostitutivi della famiglia:

- a) devono essere attivate politiche ed interventi efficaci per il sostegno alle competenze genitoriali, con particolare riguardo per le famiglie in situazione di disagio;
- b) devono essere attivati interventi di recupero dei bambini e di sostegno al loro rientro nella famiglia d'origine;
- c) deve essere promossa una cultura della solidarietà attraverso iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie disponibili ad accogliere minori in affido;
- d) deve essere garantita un'azione coordinata a rete dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore della tutela dei minori;
- e) devono essere garantiti, in collaborazione con le associazioni delle famiglie, gli interventi informativi e quelli formativi per le famiglie e le persone disponibili all'affidamento familiare.

La Regione, con l'atto amministrativo 3 giugno 1998, n. 202, ha affidato gli adempimenti relativi al servizio di affido ai consultori familiari, attraverso la costituzione di apposite équipes composte dalle figure professionali dello psicologo e dell'assistente sociale assicurati dalle Aziende sanitarie locali.

Va tenuto conto che, in base agli articoli 4 e 5 della legge n. 184/1983, è il servizio sociale locale, e cioè



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'ente gestore degli interventi assistenziali (Comuni singoli od associati), che dispone l'affidamento; che il progetto di affidamento familiare richiede un'attività integrata tra interventi sociali e sanitari, in modo da garantire l'interdisciplinarietà delle prestazioni; che infine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, all'ente locale competono gli interventi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, i collegamenti tra servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, le intese con le Aziende sanitarie locali per le attività socio-sanitarie, ai sensi del DPCM del 14 febbraio 2001, nonché del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002.

Considerato quanto sopra gli enti locali, per assicurare l'unitarietà dell'intervento, sottoscrivono con l'Azienda sanitaria locale un protocollo, a livello di ambito territoriale, in cui concordano la programmazione e la gestione integrata degli interventi connessi al servizio di affidamento familiare attraverso un'equipe integrata per l'affidamento familiare nella quale:

- a) gli enti locali compresi nell'ambito sociale svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale e, con apposito provvedimento, dispongono, previo consenso dei genitori o del tutore, l'affidamento consensuale, reso esecutivo dal giudice tutelare, garantendo tutti gli interventi di carattere socio-assistenziale-educativo per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore;
- b) l'Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo e, qualora si renda necessario, di altre professionalità con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva, sostenendone i relativi oneri e garantendo il sostegno alle competenze genitoriali, nonché la terapia e psicoterapia dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia.

Questi atti consentono di sviluppare la progettualità complessiva prevista dalla deliberazione della giunta regionale n. 1896 del 29 ottobre 2002, che stabilisce la sottoscrizione di un analogo protocollo in relazione all'adozione internazionale.

Tali accordi territoriali tra gli enti locali compresi nell'ambito territoriale sociale e le Aziende sanitarie locali determineranno l'attivazione delle équipes integrate di ambito per l'adozione, l'affidamento e i minori fuori della famiglia, dirette da un responsabile da individuare tra gli operatori sociali o sanitari delle diverse équipes impegnate nel settore dei minori fuori dalla famiglia, le quali avranno il compito di sviluppare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza in raccordo con le leggi di settore (476/1998, 184/1983, 285/1997 e legge regionale 12 aprile 1995, n. 46) e dovranno quindi trovare collocazione e realizzazione nei piani di zona degli ambiti territoriali.

Questo modello organizzativo ha lo scopo di sviluppare il coordinamento all'interno dell'ambito tra le risposte alle emergenze e gli interventi di lotta al disagio con le azioni preventive e promozionali, in modo da limitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, nonché il raccordo degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza con l'intero complesso delle politiche e dei servizi sociali a livello di ambito territoriale, sviluppato nel piano di zona, per sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio.

Ogni ambito territoriale è tenuto ad avviare il raccordo tra l'equipe di cui al presente atto e quella di cui alla DGR n. 1896/2002, in attesa di ulteriori linee guida della Giunta regionale relative all'adozione nazionale e all'accoglienza in strutture residenziali educativo-assistenziali, che forniranno le indicazioni sui modelli organizzativi e operativi delle équipes integrate d'ambito per l'adozione, l'affidamento e i minori fuori della famiglia.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

I soggetti del territorio regionale coinvolti nell'affidamento familiare sono:

1) a livello regionale:

- il Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria d'intesa con il Servizio assistenza territoriale ed integrazione socio-sanitaria della Giunta regionale, svolge funzioni di coordinamento, programmazione ed attiva il Coordinamento regionale per l'affidamento familiare che svolgerà azione di monitoraggio della programmazione e della gestione dell'affidamento familiare sul territorio della Regione.

Del Coordinamento regionale per l'affidamento familiare fanno parte:

- a) rappresentanti delle équipes integrate per l'affidamento familiare degli ambiti territoriali;
- b) rappresentanti del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica per i minorenni delle Marche,
- c) rappresentanti del Coordinamento nazionale dell'affidamento familiare;
- d) rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie operanti nella Regione;
- e) rappresentanti del Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9;
- f) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18.

Nell'ambito del Coordinamento regionale per l'affidamento familiare verranno realizzate la progettazione e la gestione, tramite il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, di una banca dati sull'affidamento familiare nelle Marche. Tale banca dati, in collegamento con l'Osservatorio regionale sulle politiche sociali, rappresenterà parte dell'anagrafe dei minorenni fuori dalla famiglia, un sistema di rilevazione stabile e, per quanto possibile, omogeneo, di supporto ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza che riguarderà l'adozione internazionale, l'adozione nazionale, l'affidamento familiare e l'accoglienza in strutture residenziali educativo-assistenziali.

Il Servizio politiche sociali ed integrazione socio-sanitaria, d'intesa con il Servizio assistenza territoriale ed integrazione socio-sanitaria, promuove e coordina altresì la formazione e l'aggiornamento in materia di affidamento familiare a livello regionale, garantendo opportunità di partecipazione a tutte le componenti impegnate nella gestione dell'affidamento familiare sul territorio. Il Servizio raccorda anche la formazione e l'aggiornamento di tutti i soggetti impegnati nell'affidamento familiare, che le Aziende sanitarie e gli enti locali devono garantire sui diversi ambiti territoriali per l'acquisizione di una maggiore capacità di progettazione e l'omogeneizzazione delle procedure da adottare nel percorso di affido;

2) a livello di ambito territoriale:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- *l'equipe integrata per l'affidamento familiare*, competente per l'ambito territoriale a svolgere i seguenti compiti:

- a) promozione dell'approvazione e verifica sull'applicazione del regolamento comunale dell'affidamento familiare;
- b) sensibilizzazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica sul servizio di affido, da realizzarsi in ambito sociale territoriale o sovra-ambito;
- c) reperimento e selezione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare;
- d) conduzione dei lavori di gruppo e un percorso di preparazione delle famiglie disponibili all'affido anche avvalendosi delle associazioni di famiglie affidatarie che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie;
- e) abbinamento famiglia affidataria/minore, in collaborazione con il servizio socio assistenziale dell'ente locale competente;
- f) individuazione delle équipes territoriali, possibilmente non coincidenti, di sostegno alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria con il minore affidato, con la specificazione delle collegate modalità operative integrate;
- g) sostegno del nucleo affidatario attraverso incontri di gruppo;
- h) collaborazione con la banca dati regionale, in relazione alla immissione ed alla elaborazione periodica dei dati riferiti agli affidamenti;
- i) verifica e valutazione dell'attività svolta.

L'equipe integrata per l'affidamento familiare è composta dalle figure professionali previste dal protocollo a livello locale stipulato tra Aziende sanitarie ed enti locali e svolge la funzione di coordinamento dei servizi socio-assistenziali territoriali degli enti locali e i servizi dell'Azienda sanitaria con l'Autorità giudiziaria minorile e le associazioni e reti di famiglie affidatarie.

La sede dell'equipe integrata è parimenti stabilita nel protocollo a livello locale stipulato tra Aziende sanitarie ed enti locali.

Le équipes integrate per l'affidamento familiare di ogni ambito territoriale si raccordano con gli organi regionali della magistratura minorile per i vari adempimenti collegati all'affidamento familiare;

- il *servizio socio-educativo-assistenziale dell'ente locale* che, in collaborazione con le professionalità specialistiche dei rispettivi distretti sanitari, svolge i seguenti compiti:

- a) elabora, per ogni affidamento familiare disposto previo consenso dei genitori e reso esecutivo dal giudice tutelare, un progetto individualizzato scritto da comunicare a tutti i soggetti interessati e contenente:
 - un'analisi della condizione familiare e personale del bambino e le motivazioni che rendono necessario l'allontanamento del bambino dal suo nucleo familiare;
 - le modalità, i tempi d'attuazione e la presumibile durata dell'affidamento;

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- gli interventi socio-educativi-assistenziali che s'intendono disporre nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del bambino;
 - il tipo e la frequenza dei rapporti del minore con i genitori cui potranno eventualmente partecipare gli affidatari;
 - i momenti di verifica periodica sull'affidamento in atto;
- b) partecipa la famiglia affidataria del progetto complessivo sul minore, costruendo insieme ad essa il progetto educativo individualizzato e rendendola corresponsabili nella gestione del percorso d'affidamento;
- c) informa la famiglia affidataria sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri ad essa riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del bambino;
- d) sostiene la famiglia affidataria nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore/genitori;
- d) eroga il contributo economico agli affidatari sulla base degli atti amministrativi regionali di settore;
- e) stipula, all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, un contratto di assicurazione che copre il rischio di incidenti e danni al minore o che egli provoca a persone e cose
- f) informa con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il giudice tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma di affidamento e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia d'origine;

- la *famiglia affidataria*, la quale si configura come risorsa forte che accoglie il minore in difficoltà e si mette a fianco della famiglia d'origine.

Con la loro scelta di accoglienza, gli affidatari concorrono alla realizzazione di precise competenze istituzionali. La famiglia affidataria rappresenta un interlocutore significativo e competente ed è, quindi, collaboratrice del servizio pubblico territoriale che si occupa di affidamento familiare.

La famiglia affidataria è tenuta a partecipare, con costanza e coinvolgimento, a precise e costanti opportunità di informazione, sostegno psicologico e sociale, formazione, aggiornamento e collegamento con altre famiglie affidatarie. Queste opportunità vanno garantite e gestite in modo coordinato dalle équipes integrate per l'affidamento familiare e dalle associazioni e reti di famiglie affidatarie del territorio; in ognuno di questi interventi la famiglia affidataria deve essere oggetto/soggetto di azione;

- le *associazioni e reti di famiglie affidatarie*, che svolgono, in collaborazione con i servizi pubblici, attività:

di programmazione e gestione delle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione del servizio di affidamento;

di preparazione della famiglia disponibile all'affido rispetto ai problemi dei minori, ai rapporti con la famiglia d'origine, alla collaborazione con le altre famiglie e alla partecipazione a gruppi di famiglie affidatari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di sostegno delle famiglie affidatarie;

di sviluppo della crescita della cultura dell'accoglienza.

Le associazioni fanno parte integrante dell'equipe integrata per l'affidamento familiare e partecipano costantemente agli incontri dell'equipe stessa.

Si prevede inoltre la costituzione di un Forum regionale delle famiglie affidatarie ed adottive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 125 LEGISLATURA N. IXdelibera
865

DE/MR/DSS Oggetto: Interventi in favore dei minorenni allontanati
o NC temporaneamente dalla propria famiglia

Prot. Segr.
927

Lunedì 11 giugno 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- PAOLO PETRINI
- ANTONIO CANZIAN
- SANDRO DONATI
- PAOLO EUSEBI
- SARA GIANNINI
- MARCO LUCHETTI
- PIETRO MARCOLINI
- LUCA MARCONI
- ALMERINO MEZZOLANI

- Presidente
- Vicepresidente
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Marconi Luca.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'inclusione sociale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare l'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente:

1. i criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare
2. le misure di sostegno per l'affidamento familiare
3. i criteri di definizione delle tariffe delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni
4. i criteri e le modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minori in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati.

- di revocare la propria deliberazione 16 luglio 2007, n. 767.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Maria Spacca)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. 184/83, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla L.149/01, "Diritto del minore ad una famiglia";
- L.R. 7/94, "Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione";
- L.R. 20/02, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- DGR 869/03, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla L. 184/83 e ss.mm.";
- R.R. 1/04, "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- D.G.R. n. 767/2007, "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati";
- D.G.R. 454/2012, "Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".

Motivazioni

L'articolo 2 della legge n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 149/01, prevede che:

- il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto alla famiglia d'origine disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
- è consentito, ove non sia possibile l'affidamento nei termini sopra esposti, l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare: per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Con la legge regionale n. 20/2002 e con il regolamento regionale n. 1/2004 nella nostra Regione le comunità familiari sono state suddivise nelle seguenti tipologie: comunità alloggio per adolescenti, casa famiglia, comunità familiare, comunità familiare per minorenni, comunità educativa per minorenni e comunità di pronta accoglienza per minorenni.

La Regione, ai sensi della legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/01, ha promosso ed incentivato, attraverso la destinazione di apposite risorse finanziarie, ai sensi delle lettere f) e g), comma 2, dell'art. 6 della LR 9/03, i servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali nella logica sia della prevenzione dell'allontanamento che del recupero della famiglia d'origine del minorenne in affidamento etero-familiare.

Dal 1994, annualmente vengono assicurati contributi economici ai Comuni che assicurano i servizi socio educativi residenziali ai minorenni allontanati temporaneamente dal proprio ambiente familiare.

Con la DGR n. 869 del 17.6.03 è stato adottato un modello organizzativo territoriale per implementare una rete di servizi socio-sanitari adeguati ed omogenei su tutto il territorio regionale.

L'atto, a firma congiunte dei Dirigenti del Servizio Sanità e Servizio Politiche sociali della Regione Marche, stabilisce le competenze di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare prevede la sottoscrizione di protocolli metodologici ed operativi, per l'organizzazione e la gestione del servizio in ambito locale, tra gli Enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali Sociali e i Distretti delle Zone territoriali sanitarie e l'istituzione di "un'equipe integrata d'ambito per l'affidamento familiare". In particolare:

- gli Enti locali svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale e con apposito provvedimento dispongono il provvedimento di affidamento familiare garantendo nel contempo tutti gli interventi di carattere socio-assistenziale-educativo a sostegno del nucleo familiare d'origine del minore per il superamento delle problematiche che ne hanno reso necessario l'allontanamento.
- le Aziende sanitarie locali assicurano la figura dello psicologo e, qualora si renda necessario, di altre professionalità con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva e garantendo il sostegno delle competenze genitoriali, nonché la terapia e psicoterapia al minore e alla sua famiglia.

Lo stesso atto prevede la costituzione a livello di ATS dell'equipe integrata d'ambito per l'affido familiare di cui fanno parte le Associazioni delle famiglie affidatarie.

E' in via di definizione un atto complessivo sulla tematica dell'affidamento familiare che dovrà essere correlato alle Linee guida Nazionali in preparazione presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e l'adozione su tutto il territorio regionale del protocollo " Buone prassi per la tutela dei Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" volto a migliorare l' intesa operativa, tra i Servizi Pubblici Sociali e Socio - Sanitari, l'Ufficio Minori della Questura e la Magistratura Minorile, per favorire una maggiore efficacia dell'intervento di tutela dei minori.

Con la legge regionale 6 novembre 2002 n. 20 " Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" sono state regolamentate le tipologie delle comunità di accoglienza per minorenni stabilendone i requisiti strutturali ed organizzativi.

I Comuni segnalano da tempo la carenza di indirizzi regionali che stabiliscano in modo omogeneo le tariffe praticate dalle comunità d'accoglienza e gli interventi di sostegno economico per le famiglie affidatarie.

Si ritiene prioritario l'obiettivo di sostenere la pratica dell'affidamento familiare per i minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia, nel rispetto delle priorità stabilite dalla L. 184/83.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Appare pertanto urgente disciplinare in maniera coerente le dinamiche economico-finanziarie inerenti le soluzioni residenziali messe in atto per la tutela dei minorenni nelle Marche.

La scelta di privilegiare l'affidamento familiare rispetto all'accoglienza in strutture residenziali di minori in difficoltà comporta anche la rimodulazione dei criteri di assegnazione dei fondi regionali destinati ai minori fuori dalla famiglia. L'analisi della spesa sostenuta e documentata dai Comuni per il 2010 e la simulazione riportate di seguito esplicitano come l'applicazione di questi criteri non modifica le proporzioni tra Comuni attualmente previste dalla D.G.R. 16/07/2007, n. 767, ma costituiscono un forte incentivo allo spostamento dell'asse degli interventi a favore dei minori temporaneamente fuori dalla famiglia.

In ogni caso, è indispensabile revocare la D.G.R. n. 767/2007 che contiene i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni allo scopo di cui trattasi.

Si ritiene altresì, nel contesto sopra descritto, privilegiare quei Comuni che sostengono spese per i minori stranieri non accompagnati, in considerazione del dilagare del fenomeno della crescente presenza sul territorio nazionale e regionale di tale categoria di minori, attribuendo a tale scopo ai Comuni che se ne fanno carico almeno il 40% delle spese sostenute.

Dati 2010				
	Spese per Acc. MSNA	Spese per Acc.Res.	Spese per Aff.Fam.	Totale
Comuni < 5000 ab.	€ 71.255,29	€ 706.632,62	€ 195.589,48	€ 973.477,39
Comuni > 5000 ab.	€ 2.656.663,15	€ 7.414.463,85	€ 1.098.685,59	€ 11.169.812,59
Totale	€ 2.727.918,44	€ 8.121.096,47	€ 1.294.275,07	€ 12.143.289,98
	Acc. MSNA	Acc.za Residenziale	Affidamento Fam.	Totale
Comuni < 5000 ab.	7,3%	72,6%	20,1%	100,0%
Comuni > 5000 ab.	23,8%	66,4%	9,8%	100,0%
Totale	22,5%	66,9%	10,7%	100,0%

Formula DGR 767/07				
	Quota per MSNA	Quota per Acc.Res.	Quota per Aff.Fam.	Fondo stanziato
	€ 1.052.372,38	€ 3.132.944,69	€ 499.303,54	€ 4.684.620,60
della spesa	38,6%	38,6%	38,6%	

Ipotesi ripartizione				
	Quota MSNA	Quota residenza	Quota affido	Fondo stanziato
	€ 420.948,95	€ 3.098.824,09	€ 1.164.847,56	€ 4.684.620,60
della spesa	40,0%	38,2%	90,0%	

Formula DGR 767/07				
V.A.	Quota per MSNA	Quota per Acc.Res.	Quota per Aff.Fam.	Totale

Am



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comuni < 5000 ab.	€ 35.627,65	€ 353.316,31	€ 97.794,74	€ 486.738,70
Comuni > 5000 ab.	€ 998.437,36	€ 2.786.532,31	€ 412.912,24	€ 4.197.881,91
Totale	€ 1.034.065,00	€ 3.139.848,62	€ 510.706,98	€ 4.684.620,60
V.%				Totale
Comuni < 5000 ab.	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Comuni > 5000 ab.	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%
	della spesa	della spesa	della spesa	sul fondo
Ipotesi ripartizione				
V.A.	Quota per MSNA	Quota per Acc.Res.	Quota per Aff.Fam.	Totale
Comuni < 5000 ab.	€ 28.502,12	€ 282.653,05	€ 176.030,53	€ 487.185,70
Comuni > 5000 ab.	€ 1.062.665,26	€ 2.145.952,61	€ 988.817,03	€ 4.197.434,90
Totale	€ 1.091.167,38	€ 2.428.605,66	€ 1.164.847,56	€ 4.684.620,60
V.%				Totale
Comuni < 5000 ab.	40,0%	40,0%	90,0%	50,0%
Comuni > 5000 ab.	40,0%	28,9%	90,0%	37,6%
	della spesa	della spesa	della spesa	sul fondo

Sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere positivo della Consulta regionale della famiglia nella seduta del 12/07/2011, con il quale è stato altresì chiesto un aumento delle tariffe per le Comunità familiari per minorenni al fine di valorizzare il ruolo della famiglia residente in questo tipo di Comunità, nonché del Consiglio regionale delle Autonomie nella seduta del 27 aprile 2012. In merito a quest'ultimo parere, che è positivo, ma contiene alcune osservazioni, in particolare si chiede che vengano indicate le disponibilità finanziarie destinate alle misure di sostegno per l'affidamento familiare, si rileva che esiste un disallineamento temporale per il quale i Comuni erogano e poi a consuntivo potranno conoscere l'importo effettivo del rimborso e si chiede infine che venga riconosciuta validità alla posta certificata, si osserva quanto segue. La previsione di misure di sostegno da parte della Giunta regionale a favore dell'affido familiare costituisce già di per sé, anche nell'assenza attuale di risorse finanziarie regionali, un impegno politico dell'Amministrazione che la vincola a reperirle il più presto possibile. D'altro canto, si rileva come nulla vieta ai Comuni, tenuto conto delle minori spese che il costo degli affidi comporta loro rispetto ai ricoveri in comunità familiari, di adottare proprie misure di sostegno utilizzando le economie di spesa. Quanto alla seconda affermazione si fa presente che il disallineamento temporale tra il momento di erogazione da parte dei Comuni e quello in cui potranno conoscere l'importo effettivo, rilevato nel parere, sussiste anche attualmente ed è impossibile eliminarlo poiché le due fasi temporali sono naturalmente disgiunte. Pertanto non è possibile dare ai Comuni anticipatamente la certezza dell'importo che verrà ad essi riconosciuto, potendosi questa Amministrazione basare esclusivamente sul dato storico della spesa sostenuta. Viene accolta, invece, l'osservazione concernente la consegna della domanda a mezzo posta certificata.

La presente delibera è stata esaminata senza osservazioni dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla D.G.R. n. 412 del 22/03/2011.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Proposta

Per le motivazioni sopraesposte si propone pertanto di:

- di approvare l'allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente :
 1. i criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare
 2. le misure di sostegno per l'affidamento familiare
 3. i criteri di definizione delle tariffe delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni
 4. i criteri e le modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minori in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati.
- di revocare la propria deliberazione 16 luglio 2007, n. 767.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Renato Scuterini))

Renato Scuterini

VISTO

P.F. IPAB INFANZIA FAMIGLIA
E GESTIONE DI ALBI E REGISTRI SOCIALI

IL DIRIGENTE

(Renato Scuterini)
Renato Scuterini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di € 5.706.031,17 a carico del capitolo 5.30.07.125 del bilancio di previsione 2012.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Controllo contabile della spesa 1
(Dott. Tommaso Patrizi)

Tommaso Patrizi

PROPOSTA E PARERE

**DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI
E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E
POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE.**

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta Regionale.

P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

IL DIRIGENTE

(Dott. Paolo Marinucci)

E PER I SERVIZI SOCIALI

IL DIRETTORE

(Dott. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

"Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"

Obiettivi

- Dare certezza e coerenza al sistema regionale di interventi economici e di sostegno in materia di affidamento familiare e accoglienza residenziale dei minorenni.
- Garantire, nella logica della sussidiarietà, un intervento uniforme, congruente e costante della Regione Marche in relazione ai contributi per l'affidamento familiare e alle tariffe delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni.

Contenuti generali

1. Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare
2. Misure di sostegno per l'affidamento familiare
3. Criteri di definizione delle tariffe (provvisorie) delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni
4. Criteri e modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati

Contenuti specifici

Destinatari degli interventi:

- minorenni residenti nel territorio comunale di qualsiasi nazionalità ed etnia, in situazioni familiari multiproblematiche e/o rischio di disadattamento e devianza;
- minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio comunale privi di assistenza.

Il prolungamento dell'intervento di affidamento a famiglia o comunità, fino al compimento del 21° anno di età, può essere messo in atto solo d'intesa con l'utente ormai maggiorenne nel caso in cui non sia opportuna l'interruzione del progetto educativo per il raggiungimento dell'autonomia personale; è necessario che tale intervento venga motivato dai servizi socio-sanitari invianti.

Gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali

Affido a parenti entro il 4° grado	AP
Affido etero familiare parziale	AEFP
Affido etero familiare continuativo	AEFC
Affido etero familiare a famiglia appartenente ad una rete formalizzata	AEFR
Accoglienza residenziale in Comunità Alloggio per Adolescenti (LR 20/02)	CAAD
Accoglienza residenziale in Casa famiglia (LR 20/02)	CF
Accoglienza residenziale in Comunità Familiare (LR 20/02)	CFA
Accoglienza residenziale in Comunità familiare per minorenni (LR 20/02)	CFM



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Accoglienza residenziale in Comunità educativa per minorenni (LR 20/02)	CEM
Accoglienza residenziale in Comunità di pronta accoglienza per minorenni (LR 20/02)	CPAM

I Servizi Sociali del Comune o dell'Ambito Territoriale Sociale competente per territorio, nel provvedere alla presa in carico dei minori, predispongono il progetto educativo, relativo all'inserimento dei minori nella struttura più adeguata o presso una famiglia affidataria, che verrà formalizzato con proprio atto dall'Autorità Giudiziaria competente.

Gli stessi Servizi Sociali valuteranno l'efficacia del progetto nel corso del suo svolgimento e suggeriranno ove necessario, una diversa collocazione del minore, qualora tale intervento risultasse di maggior garanzia per sostegno socio-educativo del minore.

1. Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare

I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti:

- parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- variazioni, rispetto al parametro medio in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- diversificazione delle quote rispetto alla varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti:

Relativamente al punto a), anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta attorno ai 500,00 €, è stato individuato come parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni che, per il 2011, ammonta ad € 604,00.

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro medio individuato, sono le seguenti:

- neonati + 10 % del parametro base
- disabili + 50 % del parametro base.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:

Tipologia intervento	Caratteristiche	Contributo economico
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base*
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+ 40 % parametro base alla rete

Registro regionale delle reti formalizzate di famiglie affidatarie

Si stabilisce l'istituzione di un registro regionale di associazioni di famiglie affidatarie che abbiano le seguenti caratteristiche:

- la rete deve essere costituita da almeno cinque famiglie disponibili all'affidamento familiare, di cui almeno due con esperienza di affidamenti familiari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la rete deve avere un regolamento di gestione concernente : le modalità organizzative, le forme gestionali, le prassi formative e di aggiornamento dei referenti, i modi della collaborazione con le equipe integrate di Ambito e con i servizi pubblici territoriali per l'affidamento familiare, i quali mantengono la titolarità delle competenze.

Le modalità di iscrizione verranno stabilite con adozione di apposito decreto del Dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali.

Le reti formalizzate di famiglie affidatarie collaborano con i servizi competenti in materia di affidamento familiare, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, con riferimento alle seguenti attività:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

I referenti delle reti formalizzate di famiglie affidatarie partecipano all'attività delle equipe integrate di Ambito.

2. Misure di sostegno per l'affidamento familiare

Le misure di sostegno previste sono le seguenti:

- esenzione del ticket per minorenni in affidamento familiare, indipendentemente dall'ISE e ISEE di famiglia di origine e famiglia affidataria, per esami di laboratorio, farmaci e visite specialistiche;
- esenzione per cure ortodontiche e protesi dentali per i minorenni in affidamento;
- priorità ai minorenni in affidamento per la presa in carico diretta e per il supporto psicologico, psicoterapeutico, riabilitativo da parte degli specialisti dei servizi sanitari pubblici del territorio;
- priorità nell'accesso ai servizi a domanda individuale dei Comuni per i minorenni in affidamento, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso, con riferimento alla famiglia di origine del minore;
- gratuità (o significative riduzione dei costi) dei servizi a domanda individuale dei Comuni (mensa e trasporto scolastici, nido di infanzia...) per i minori in affidamento;
- gratuità per i servizi di trasporto regionale pubblici o in concessione;
- contributo per l'acquisto dei testi scolastici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per i minori in affidamento familiare, indipendentemente dall'ISE e ISEE di famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- previsione di facilitazioni e esonero dalle quote per accedere all'attività sportiva e per partecipare a manifestazioni culturali;
- assicurazione, a carico del Comune, per responsabilità civile a favore della famiglia affidataria e responsabilità civile verso terzi.

L'applicazione delle misure di sostegno per l'affidamento familiare sopra elencate dipenderà dalle disponibilità finanziarie che saranno indicate dalla Giunta regionale, la quale definirà criteri e modalità di assegnazione, eventualmente estendendole alle strutture di accoglienza residenziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Criteri di definizione delle tariffe provvisorie delle strutture residenziali di accoglienza per i minorenni

Considerata l'urgenza di fissare tariffe provvisorie per le strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minorenni, le tariffe indicate sono determinate in via urgente e transitoria nelle more della definizione e approvazione del nuovo sistema tariffario regionale delle strutture residenziali e semiresidenziali delle seguenti aree: sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria e sociale".

Le tariffe che si indicano sono omnicomprendenti.

Le tariffe indicate si riferiscono ai parametri della L.R. 20/02 e del R.R. 1/04; il valore medio è stato calcolato in relazione a costi medi relativi ai seguenti centri di costo: prestazioni socio-educative, vitto e alloggio, gestione servizio, struttura, amministrazione; alle strutture residenziali nulla è dovuto per figure o prestazioni professionali aggiuntive o per requisiti addizionali rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale.

La variabilità del 10% in diminuzione o in maggiorazione delle tariffe medie indicate rappresenta il valore minimo e massimo delle tariffe consentite; tiene conto da un lato di fattori quali l'applicazione di diversi CCNL, la diversa titolarità dell'immobile, la variabilità dei costi generali e, dall'altro, dei margini di negoziazione tra gli enti pubblici e i soggetti gestori.

Un riepilogo della proposta è il seguente:

<i>Struttura di accoglienza residenziale</i>	<i>Codice</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa media</i>	<i>Tariffa max.</i>
Comunità Alloggio per Adolescenti (LR 20/02)	CAAD	€ 51,75	€ 57,50	€ 63,25
Casa famiglia (LR 20/02)	CF	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità Familiare (LR 20/02)	CFA	€ 50,76	€ 56,40	€ 62,04
Comunità familiare per minorenni (LR 20/02)	CFM	€ 62,10	€ 69,00	€ 75,50
Comunità educativa per minorenni (LR 20/02)	CEM	€ 84,33	€ 93,70	€ 103,07
Comunità di pronta accoglienza per minorenni (LR 20/02)	CPAM	€ 90,00	€ 100,00	€ 110,00

Il riconoscimento delle tariffe proposte comporta che le strutture residenziali certifichino l'effettivo inquadramento contrattuale degli operatori socio-educativi e delle altre figure previste nei parametri di riferimento considerati (tariffario regionale per le cooperative sociali).

Per le situazioni in cui Comunità Educative (CEM) o Comunità Familiari (CFM) accolgano anche le mamme dei bambini ospitati, si può riconoscere una quota forfettaria di circa € 30,00 pari alla tariffa giornaliera senza i costi per le prestazioni socio-educative.

4. Criteri e modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati

- Criteri per la ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Destinatario del finanziamento è il Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale al quale, in analogia con quanto stabilito per i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

genitorialità individuati e disciplinati dalla LR 9/03, viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali.

Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti Territoriali Sociali che hanno attivato percorsi di compensazione tra le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare e all'accoglienza residenziale dei minorenni. La quota di premialità verrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali in base ad una quota capitaria relativa ai minori residenti.

Per l'ammontare residuo deve essere fatta la distinzione delle richieste degli ATS tra:

- a) costi sostenuti per l'affidamento familiare,
- b) costi sostenuti per l'accoglienza residenziale.

Il contributo regionale viene utilizzato in primo luogo per coprire il 90% dei costi sostenuti per l'affidamento familiare da tutti i Comuni.

Il resto del contributo viene distribuito agli ATS sulla base dei costi dell'accoglienza residenziale:

- garantendo la copertura di almeno il 40% delle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- garantendo almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non accompagnati;
- distribuendo il resto ai Comuni con più di 5000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Agli ATS che hanno attivato la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare e all'accoglienza residenziale dei minorenni, oltre la somma complessiva risultante dalla ripartizione del contributo esposta viene erogata anche la quota parte del 5% di premialità.

- Condizioni per l'erogazione del finanziamento regionale per l'affidamento familiare

Il finanziamento regionale per l'affidamento familiare viene erogato ai Comuni nella misura prevista dai punti precedenti solo se i contributi assegnati alle famiglie raggiungono almeno l'80 % delle quote indicate nella presente deliberazione; se il contributo erogato dai Comuni alle famiglie affidatarie è compreso tra il 60% e l'80% delle quote di riferimento regionali il finanziamento regionale viene decurtato del 50 %; se il contributo dei Comuni alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% delle quote di riferimento regionali non viene assegnato alcun finanziamento regionale.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali di cui ai punti precedenti vengono parimenti ridotti in proporzione.

- Modalità per la presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal Comune capofila dell'Ambito Territoriale entro e non oltre il 12.10.2012 alla Giunta regionale – Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali – P. F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali – via Gentile da Fabriano 3 – Palazzo Rossini – 60125 Ancona.

Fa fede, quale data di presentazione, quella apposta dal timbro dell'Ufficio postale accettante o quella del protocollo apposta dalla struttura regionale ricevente, nel caso di presentazione a mano presso quest'ultima. E' altresì possibile presentare la domanda a mezzo di posta certificata.

Alla domanda, firmata dal legale rappresentante del Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale, sono allegati due prospetti riepilogativi di cui uno relativo agli interventi residenziali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

assicurati ai minori italiani e stranieri residenti, l'altro relativo ai minori stranieri non accompagnati trovati occasionalmente sul territorio di competenza dell'Ambito, nei quali devono essere indicati, per ogni minore:

- iniziali del nome e cognome;
- Comune di residenza del minore;
- data di nascita;
- sesso;
- nazionalità;
- durata dell'intervento;
- costo giornaliero del contributo alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza alla struttura residenziale;
- spesa complessiva del contributo alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza alla struttura residenziale;
- denominazione della famiglia affidataria o della struttura residenziale a cui il minore è affidato
- indirizzo della famiglia affidataria o quello della struttura.

La domanda, inoltre:

- deve prevedere, distintamente, tutte le tipologie di intervento ammesse a finanziamento;
- deve contenere la documentazione di certificazione del corretto inquadramento contrattuale delle professionalità utilizzate dalle strutture residenziali di accoglienza dei minori;
- deve contenere una clausola che condiziona l'erogazione dei contributi regionali al soddisfacimento del debito informativo verso la Regione in relazione ai flussi sui minori allontanati temporaneamente dalla famiglia;
- deve essere presentata ancora in forma cartacea, ma attraverso una procedura di compilazione su applicativo web service predisposto dalla Regione, da parte dei singoli Comuni e supervisionata dal coordinatore dell'Ambito territoriale sociale.

- Spesa ammissibile a contributo

Si conferma che il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente agli Ambiti territoriali sociali a parziale compensazione di quanto speso dai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza alla struttura residenziale.

- Ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Si provvede alla ripartizione, assegnazione, liquidazione ed erogazione dei contributi con decreto del dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali... Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie con decreto del dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali si provvederà alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi agli Ambiti territoriali sociali sulla base dei criteri adottati dal presente atto.

- Certificazione della spesa

Gli Ambiti territoriali sociali, entro il 28.2.2013, trasmettono alla Giunta regionale – Dipartimento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per la Salute e per i Servizi sociali – P. F. IPAB, infanzia e famiglia – via Gentile da Fabriano 3 – Palazzo Rossini – 60125 Ancona, l’attestazione del rappresentante legale del Comune capofila dell’Ambito relativa all’ammontare delle spese sostenute per gli affidamenti familiari e per l’accoglienza nelle strutture residenziali, servendosi della modulistica predisposta dalla P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A.DUNANZA N. 140 LEGISLATURA N. IX

delibera

1413

DE/MR/DSS Oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012
0 NC Interventi in favore dei minorenni allontanati
temporaneamente dalla propria famiglia

Prot. Segr.
1549

Lunedì 8 ottobre 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- PAOLO PETRINI	Vicepresidente
- SANDRO DONATI	Assessore
- PAOLO EUSEBI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- LUCA MARCONI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

Sono assenti:

- ANTONIO CANZIAN	Assessore
- SARA GIANNINI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore, Luca Marconi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 'Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia'".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2011, n. 31;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'inclusione sociale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di sostituire il secondo alinea del dispositivo della D.G.R. n. 865 dell'11 giugno 2012 con il seguente alinea:
 - " -- Le disposizioni contenute nella D.G.R. 16 luglio 2007, n. 767 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati" continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.";
- di sostituire il punto 1 (Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare) e il punto 4 (Criteri e modalità per il riparto dei fondi ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati) dell'Allegato A della citata D.G.R. n. 865/2012, con quanto riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****DOCUMENTO ISTRUTTORIO*****Normativa di riferimento***

- L. n. 184/83, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla L.149/01, "Diritto del minore ad una famiglia";
- L.R. n. 7/94, "Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione";
- L.R. n. 20/02, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- DGR n. 869/03, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla L. 184/83 e ss.mm.";
- R.R. n. 1/04, "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- D.G.R. n. 767/2007, "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati";
- D.G.R. n. 454/2012, "Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".
- D.G.R. n. 865/2012, "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia"

Motivazioni

Con l'approvazione delle D.G.R n. 865 dell'11 giugno 2012 si è inteso in primo luogo privilegiare la pratica dell'affidamento familiare per i minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia, anche attraverso interventi di sostegno economico alle famiglie affidatarie, nel rispetto delle priorità stabilite dalla legge n. 184/1983 e, in secondo luogo, dettare indirizzi regionali che stabiliscano in modo omogeneo le tariffe che le comunità d'accoglienza dovranno praticare, rimodulando in tal modo i criteri di assegnazione dei fondi regionali destinati ai minori fuori dalla famiglia.

Tuttavia si è constatato che l'applicazione dei nuovi criteri a metà dell'anno avrebbe comportato problemi per i Comuni che hanno in corso le istruttorie sulla base dei precedenti criteri. In questo senso si sono espressi anche gli Ambiti territoriali sociali, i quali hanno anche chiesto che alla D.G.R. n. 865/2012 vengano apportate alcune precisazioni volte a meglio interpretarlo. Tenuto conto di ciò, si ritiene indispensabile mantenere per il corrente anno 2012 i criteri applicativi della D.G.R. n. 767/2007 e far decorrere i nuovi criteri dall'1° gennaio 2013, tanto per quanto concerne le disposizioni finanziarie più favorevoli per le famiglie affidatarie, quanto per l'applicazione delle nuove tariffe che le comunità di accoglienza dovranno praticare. A far data dall'1° gennaio 2013,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

inoltre, le domande presentate saranno riferite all'anno in corso, facendo in tal modo coincidere l'anno per cui si chiede il finanziamento con l'anno solare.

In conseguenza di ciò, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 1161 del 1° agosto 2012 con la quale veniva richiesto il parere del Consiglio per le Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia".

Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 31-08-2012 ha espresso parere positivo a condizione che nell'Allegato A, punto 4, siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) nella lettera b) le parole "garantire la copertura di almeno il 40% delle" siano sostituite dalle parole "coprire per almeno il 50% le";
- 2) sia soppressa la lettera c);
- 3) sia specificato nella lettera d) il parametro in base al quale viene assegnato ai Comuni la restante quota di risorse.

Ora, prescindere dal fatto che il parere del CAL è stato adottato oltre i termini di legge e non può pertanto vincolare in alcun modo la Giunta regionale, sui rilievi mossi, dalla lettura della relazione che li accompagna, si rileva quanto segue. Non vi sono problemi nell'accogliere la richiesta di sostituire, alle lettere b) e c) l'espressione "garantire la copertura di almeno il 40% delle spese" con l'espressione "coprire almeno il 40% delle spese". Non può essere accolta invece la richiesta di soppressione della lettera c), che garantisce almeno il 40% delle spese sostenute dai Comuni per i minori stranieri non accompagnati in quanto, non avendo gli stessi alcun tipo di sostegno, necessitano di un'assistenza socio-sanitaria diversa da quella necessaria ai minori che hanno alle spalle una famiglia residente in Italia. Pertanto, non può essere accolta neppure la richiesta di portate dal 40% al 50% il contributo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti in quanto, essendo stato modificato il sistema complessivo di finanziamento, se si alzasse la quota fissa dal 40% al 50%, si rischierebbe con molta probabilità di ridurre fortemente la quota residuale da ripartire. Quanto all'ultimo rilievo, secondo il quale si vorrebbe che nell'atto venisse determinato il parametro per calcolare il "resto" che spetta ai Comuni con più di 5.000 abitanti, si rileva che esso è già specificato nell'Allegato A) alla D.G.R. n. 1161/2012, punto 4, lettera d), laddove si dice che il resto viene distribuito ai Comuni con più di 5.000 abitanti "in proporzione alla spesa sostenuta".

Si fa infine notare che la ripartizione della somma disponibile fra i Comuni non ha costituito oggetto di modifica rispetto a quella prevista dalla D.G.R. n. 865/2012 e, su di essa, a suo tempo il CAL non aveva sollevato obiezioni.

Per queste motivazioni si ritiene di non accogliere le proposte di modifica dell'atto, fatta eccezione per la formula "coprire" in luogo di "garantire la copertura".

La presente delibera è stata esaminata senza osservazioni dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla D.G.R. n. 412 del 22/03/2011.

Proposta

Per le motivazioni sopraesposte si propone pertanto:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di sostituire il secondo alinea del dispositivo della D.G.R. n. 865 dell'11 giugno 2012 con il seguente alinea:
 - "- Le disposizioni contenute nella D.G.R. 16 luglio 2007, n. 767 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati" continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.";
- di sostituire il punto 1 (Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare) e il punto 4 (Criteri e modalità per il riparto dei fondi ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati) dell'Allegato A alla citata D.G.R. n. 865/2012, con quanto riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Renato Scuterini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di €. 5.706.031,17 a carico del capitolo 5.30.07.125. del bilancio di previsione 2012.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Controllo contabile della spesa 1

(Dott. Tommaso Patrizi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE

DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI
E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E
POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE.

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta Regionale.

P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

IL DIRIGENTE

(Dott. Paolo Mannucci)

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E PER I SERVIZI SOCIALI

IL DIRETTORE

(Dott. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

ke



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Il punto 1 dell'Allegato A alla D.G.R. 11 giugno 2012, n. 865 è sostituito dal seguente:

"Criteri di definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare"

I riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l'affidamento familiare sono i seguenti:

- parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento;
- variazioni, rispetto al parametro medio in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità;
- diversificazione delle quote rispetto alla varie tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti:

Relativamente al punto a), anche in relazione al fatto che nei Comuni che hanno maggiormente fatto ricorso all'affidamento familiare, la quota di rimborso prevista si attesta attorno ai 500,00 €, è stato individuato come parametro di riferimento la pensione di invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni che, per il 2011, ammonta ad € 604,00.

Relativamente al punto b), le situazioni particolari che si prevedono e le variazioni derivanti rispetto al parametro medio individuato, sono le seguenti:

- neonati + 10 % del parametro base
- disabili + 50 % del parametro base.

Per neonati devono intendersi i minori compresi fra 0 e 12 mesi di età.

Per disabili devono intendersi quei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e dalla deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 20 marzo 2012.

Relativamente al punto c), le tipologie di affidamento che si considerano per l'individuazione dei contributi economici corrispondenti rispetto al parametro medio indicato sono:

Tipologia intervento	Caratteristiche	Contributo economico
Affido a parenti entro il 4° grado	A tempo pieno	50 % del parametro base*
Affido etero familiare parziale	Diurno con pasto	50 % del parametro base
	Diurno senza pasto	30 % del parametro base
	Residenziale saltuario	70 % del parametro base
Affido etero familiare continuativo	A tempo pieno	100 % del parametro base
Affido etero familiare a famiglia in rete	A tempo pieno	+ 40 % parametro base alla rete

Registro regionale delle reti formalizzate di famiglie affidatarie

Si stabilisce l'istituzione di un registro regionale di associazioni di famiglie affidatarie, da ora in avanti denominate reti, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- essere costituite da almeno cinque famiglie disponibili all'affidamento familiare, di cui almeno due con esperienza di affidamenti familiari, così come disciplinati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149;
- avere un regolamento di gestione che disciplini le modalità organizzative, le forme gestionali, le prassi formative e di aggiornamento dei referenti, i modi della collaborazione con le equipe



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

integrate di Ambito e con i servizi pubblici territoriali per l'affidamento familiare, i quali mantengono la titolarità delle competenze.

Le modalità di iscrizione al registro verranno stabilite con decreto del dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali.

Le reti formalizzate di famiglie affidatarie collaborano con i servizi competenti in materia di affidamento familiare, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze, con riferimento alle seguenti attività:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

I referenti delle reti formalizzate di famiglie affidatarie partecipano all'attività delle equipe integrate di Ambito".

Il punto 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 865/2012 è sostituito dal seguente:

"4. Criteri e modalità per il riparto dei fondi regionali ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati

- Criteri per la ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Destinatari del finanziamento sono gli Ambiti territoriali sociali, ai Comuni capofila dei quali viene assegnata e liquidata la quota spettante per i servizi residenziali e che sono tenuti a ripartirla fra i Comuni compresi nel loro territorio sulla base degli accordi assunti in precedenza fra essi o, in assenza degli stessi, sulla base dei risultati delle istruttorie regionali.

Il contributo regionale viene utilizzato, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- a) coprire il 90% dei costi sostenuti per l'affidamento familiare da tutti i Comuni;
- b) coprire almeno il 40% delle spese per il ricovero in comunità per minori sostenute dai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- c) coprire almeno il 40% delle spese sostenute da tutti i Comuni per i minori stranieri non accompagnati;
- d) distribuire il resto ai Comuni con più di 5000 abitanti, in proporzione alla spesa sostenuta.

Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- a) un fondo comune fra le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare e all'accoglienza residenziale dei minorenni;
- b) un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a);
- c) l'associazione, per adesione, di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito.

- Condizioni per l'erogazione del finanziamento regionale per l'affidamento familiare

Il finanziamento regionale per l'affidamento familiare viene erogato ai Comuni nella misura prevista dai punti precedenti solo se i contributi assegnati alle famiglie affidatarie raggiungono almeno l'80 % delle quote indicate nella presente deliberazione; se il contributo erogato dai Comuni alle famiglie affidatarie è compreso tra il 60% e l'80% delle quote medesime, il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

finanziamento regionale viene decurtato del 50 %; se il contributo dei Comuni alle famiglie affidatarie è inferiore al 60% delle quote, non viene assegnato alcun finanziamento regionale. Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali di cui ai punti precedenti vengono parimenti ridotti in proporzione, seguendo l'ordine di priorità sopra indicato.

- *Modalità per la presentazione delle domande di contributo e certificazione delle spese.*

Le modalità per la presentazione delle domande di contributo sono determinate con decreto del dirigente della Posizione di Funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali, con il quale viene predisposta la relativa modulistica. Le domande comunque devono pervenire in via telematica. Con successivo decreto si provvederà alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi e alla determinazione delle procedure di rendicontazione delle spese sostenute. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie il dirigente della P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali provvederà altresì alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi agli Ambiti territoriali sociali sulla base dei criteri adottati dal presente atto.

- *Spesa ammissibile a contributo*

Sono ammissibili ai contributi di cui alla presente deliberazione le spese sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente agli Ambiti territoriali sociali a parziale compensazione di quanto speso dai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza alla struttura residenziale.



PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI RETE PER L’AFFIDO E L’ACCOGLIENZA FAMILIARE

Approvato dal COMITATO DEI SINDACI con DELIBERA N. 42 DEL 9.11.2011

Tra

Ambiti Territoriali Sociali 8, 9, 10, 11, 12, 13

Area Vasta 2

e

Associazioni del privato sociale

Associazione “Ecco tuo figlio” Ancona

Associazione “Famiglie per l’accoglienza” Ancona

Associazione Consultorio “La famiglia” Jesi

Associazione “OIKOS” Onlus Jesi

Associazione “Un Tetto” Senigallia

PREMESSA

Il presente protocollo di intesa tra gli Ambiti Territoriali Sociali 8, 9, 10, 11, 12, 13, l’Area Vasta 2 ed associazioni del privato sociale iscritte all’albo regionale delle Marche, definisce le linee programmatiche ed organizzative di riferimento atte a favorire l’attuazione di affidi familiari secondo le disposizioni legislative:

1. Nazionali:

◻◻L.149/01 art.1 comma 3 “lo Stato, le Regioni e gli Enti locali promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi Enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”, evidenzia quale ambito privilegiato per la collaborazione tra Ente locale e Enti/associazioni la sensibilizzazione e la promozione dell’affido familiare;

◻◻L.328/2000 attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni, allo Stato la competenza a realizzare la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali anche con il coinvolgimento dei soggetti del privato sociale;

☐ “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003” indica che” il sistema integrato di interventi e servizi sociali” si realizza “con il concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruolo e responsabilità, competenze e risorse”;

☐ “Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004” che individua nelle sue linee operative l’opportunità che a livello locale sia incentivata la “realizzazione di strategie di rete per affrontare le situazioni di difficoltà dei minori e delle loro famiglie, coordinando e monitorando la relazione tra famiglie, associazioni, realtà no profit, servizi pubblici e privati, anche al fine di creare prassi e modalità nuove di incontro e risposta ai bisogni delle famiglie e dei loro figli” nel contesto di una piena valorizzazione della pluralità di risposte che nascono dall’incontro con il bisogno, per soddisfare le quali si attivano nuovi servizi ed iniziative, si intendono ulteriormente sviluppare rapporti, in molti casi già preesistenti con realtà del privato sociale, associazioni e cooperative.

Le modalità di collaborazione definite di seguito hanno carattere sperimentale e richiedono di essere adeguatamente monitorate per verificarne la validità rispetto alle finalità/obiettivi individuati.

2. Regionali:

La D.G.R. 869/2003 promuove e sostiene attraverso le Equipe Integrate d’Ambito Sociale Territoriale, l’attivazione di percorsi di sensibilizzazione e informazione oltre che di preparazione per le famiglie e per le persone che intendono accogliere in affidamento minori. Alle stesse Equipe attiene il compito di conoscere e valutare le famiglie che, successivamente, confermano la loro disponibilità all’affido e validano il progetto, condividendolo e sottoscrivendolo.

3. Dei Comuni componenti gli Ambiti Territoriali Sociali:

Delibera del Comitato dei Sindaci n. 7 del 15/11/2004 che ha approvato il **Regolamento di affido familiare e di appoggio familiare** all’interno dell’Ambito Sociale Territoriale n.12 di Chiaravalle.

Delibera n. 11 del 13/07/2009 che ha approvato il Regolamento per il Servizio di affido familiare all’interno dell’Ambito Sociale Territoriale n.10 di Fabriano.

Delibera del Comitato dei Sindaci n. 03 del 20/01/2006 che ha approvato il Regolamento per il Servizio di affido familiare e di appoggio all’interno dell’Ambito Sociale Territoriale n.9 di Jesi.

Delibera del Consiglio Comunale n. 164/1997 modificata con D.C.C. n.135/1998 che ha approvato il Regolamento di affido familiare all’interno dell’Ambito Sociale Territoriale n.8 di Senigallia.

Delibera del Consiglio Comunale di Ancona n.80 del 16/06/2004 di approvazione del regolamento dell’affidamento familiare.

L’obiettivo da raggiungere è l’adozione di un regolamento condiviso, sottoscritto e applicato da tutti gli ambiti in maniera da uniformare le prassi.

ART.1 - Finalità

Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della Provincia di Ancona e l’Area Vasta 2, vista la problematicità dei bisogni nell’ambito della famiglia, rilevano la necessità sia di un aumento di disponibilità all’affido, sia di poter disporre di risorse per l’accoglienza familiare, diversificate che garantiscano eterogeneità di risposte.

Ciò premesso, il presente protocollo di intesa disciplina il rapporto tra ATS, Area Vasta 2 e Associazioni del territorio della provincia di Ancona operanti nell’ambito dei minori in difficoltà e dell’affido familiare, per l’erogazione coordinata e integrata, nel rispetto delle differenti competenze, di interventi atti a favorire lo sviluppo degli affidi familiari.

Nello specifico il presente protocollo propone modalità di accordo rispetto alle seguenti aree di intervento:

- ❖ **Sensibilizzare, informare, formare nuove famiglie affidatarie** con l’obiettivo di una diffusione sempre più a vasto raggio di una cultura dell’affido e dell’accoglienza. Si ritiene che un’efficace promozione dell’affido possa essere realizzata privilegiando un contesto in cui pubblico e privato si ri-conoscono reciprocamente quali portatori di competenze e funzioni diverse, trovando sinergie e linguaggi comuni, rispetto a obiettivi chiari e definiti, basati su principi e valori condivisi, da esplicitare quali: le caratteristiche emergenti dei minori per i quali occorre reperire le risorse, la chiarezza e condivisione degli obiettivi e del percorso di affido, la costruzione di alleanze sui principi/valori fondamentali, la definizione di messaggi/linguaggi omogenei, la chiarezza su compiti e ruoli di ognuno.

- ❖ **Accompagnare famiglie/singoli nell'approfondire la loro disponibilità all'affido e all'accoglienza, nonché sostenerli ad esperienza avviata** per le famiglie che liberamente intendono avvalersi di Associazioni in cui si riconoscono con il fine di garantire ed implementare risorse per l'affido e l'accoglienza.
- ❖ **Garantire risorse al fine di avviare progetti sperimentali di "accoglienza diversificata" di minori prossimi alla maggiore età e/o maggiorenni che non hanno ancora terminato il progetto formativo e per i quali non sia opportuno l'interruzione del progetto di affido e per progetti che possano rispondere ad esigenze di minori ad elevata multi problematicità, soggetti a provvedimenti della autorità giudiziaria minorile.**

Le risorse e le modalità di partecipazione saranno specificate nell'ambito dei progetti avviati.

Si precisa che la "condicio sine qua non", affinché si verifichi il buon esito di un affido con il rientro del minore, è che i Servizi lavorino con la famiglia di origine per il recupero delle proprie capacità genitoriali, come stabilito dalla la legge 149/2001, nell'art. 1 comma n. 1 e 2.

Art.2 - Procedure operative

Nel perseguire l'obiettivo indicato di una diffusione sempre più a vasto raggio di una cultura dell'affido, realizzata privilegiando un contesto in cui pubblico e privato operano in sinergia, **gi A.T.S. e l'Area Vasta, a mezzo delle Equipe Integrate, si impegnano a:**

1. confrontarsi metodologicamente con il Coordinamento Nazionale servizi Affido alla luce delle prassi informative e di sensibilizzazione divulgate a livello nazionale;
2. garantire che la famiglia affidataria venga informata, conosciuta e valutata dagli operatori delle Equipe Integrate, Assistente Sociale e Psicologo. Il percorso complessivo di valutazione delle famiglie / persone disponibili all'affidamento si articola in fasi di competenza dell'Equipe Integrate d'Ambito per l'Affido quali:
 - ✓ Prima informazione;
 - ✓ Conoscenza e valutazione della famiglia /persona disponibile all'affido;
 - ✓ Abbinamento famiglia affidataria e minore in collaborazione con i Servizi Territoriali competenti;
 - ✓ Sostegno alla famiglia affidataria attraverso l'istituzione di appositi gruppi;
 - ✓ Verifica e valutazione del progetto di affido in fase di inizio. Su richiesta del servizio titolare del progetto di affido, le Equipe Integrate si rendono disponibili, attraverso una consulenza tecnica, durante le fasi successive dell'affido, nel pieno coinvolgimento della famiglia affidataria.
3. garantire inoltre che il percorso di conoscenza e valutazione della famiglia affidataria preveda un numero adeguato di colloqui e una visita domiciliare e che le caratteristiche della famiglia affidataria, la sua disponibilità e le ipotesi di abbinamento siano riportate in una apposita Banca Dati e modulistica utilizzata da tutti gli operatori Assistenti Sociali e Psicologi delle Equipe Integrate del territorio della provincia di Ancona. La Banca Dati verrà aggiornata almeno ogni 12 mesi;
4. Individuare tra le famiglie proposte quella/e maggiormente rispondente/i ai requisiti formulati dagli operatori territoriali responsabili del caso (avvalendosi della scheda di richiesta di affido e del progetto), integrata da ulteriori informazioni e/o contatti con i suddetti per l'ipotesi di abbinamento;
5. Promuovere incontri tra gli operatori che hanno conosciuto la famiglia e gli operatori responsabili del caso, al fine dell'abbinamento e dell'avvio del progetto redatto di affido;
6. promuovere progetti nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli Ambiti T.S. e dalla Area Vasta 2 al fine di avviare progetti sperimentali di "accoglienza diversificata" di minori con elevata multi problematicità e minori prossimi alla maggiore età o che non hanno ancora terminato il progetto formativo e/o per i quali non sia opportuno l'interruzione del progetto di affido;
7. garantire che la famiglia affidataria venga supportata attraverso incontri di gruppo periodici;
8. promuovere attività di sensibilizzazione concordate, verificate e pianificate nel corso dell'anno con le Associazioni del privato sociale sul territorio di area vasta della Provincia di Ancona;
9. prevedere la partecipazione di famiglie affidatarie, quali testimoni dell'esperienza di affido, a incontri promossi dalle Equipe Integrate;

10. individuare percorsi formativi condivisi tra operatori sanitari, sociali e associazioni;
11. informare le famiglie sulle associazioni presenti sul territorio.

Le associazioni si impegnano a:

1. attivare iniziative locali e territoriali a seguito di attività promozionali sull'affido familiare anche in collaborazione con le Equipe Integrate;
2. diffondere materiale di promozione dell'affido, sia in occasione di proprie iniziative che di libera diffusione;
3. prevedere la partecipazione di famiglie affidatarie, quali testimoni dell'esperienza di affido, a incontri promossi dalle Associazioni;
4. partecipare ad incontri periodici di monitoraggio dell'andamento della sperimentazione con le Equipe Integrate del presente protocollo;
5. pianificare annualmente le attività di sensibilizzazione promozione e formazione concordate tra le Associazioni e le Equipe Integrate al fine di evitare sovrapposizioni e dispendi di risorse di personale ed economiche;
6. accompagnare famiglie/singoli che intendono avvalersi di Associazioni in cui si riconoscono con il fine di approfondire la propria disponibilità all'affido, ed essere sostenuti ad esperienza avviata.

Art. 3 – Risorse

Gli Ambiti Territoriali e l'Area Vasta individuano adeguate risorse, per la realizzazione delle attività di sensibilizzazione e/o formazione, in collaborazione con le Equipe Integrate di Ambito e le Associazioni del privato sociale, da definirsi sulla base delle tipologie dell'attività svolta.

Art. 4 - Verifica dei risultati

Il presente protocollo è attuato a titolo sperimentale e in itinere sarà sottoposto a verifica almeno una volta all'anno. La verifica sull'esecuzione del presente protocollo è svolta da un collegio composto da:

- Direttore Asur Area Vasta 2 o suo delegato
- un Coordinatore di Ambito (proposto dai Coordinatori ATS della Provincia di Ancona)
- un rappresentante delle associazioni di volontariato nominato dalle stesse.

Art.5 - Esecutività e durata del protocollo

Il protocollo d'intesa diviene esecutivo con l'approvazione da parte delle rispettive Conferenze dei Sindaci degli Ambiti Territoriali del territorio della Provincia di Ancona e dopo la sottoscrizione delle parti e ha la durata di tre anni.

Art. 6 - Varie ed eventuali

Al presente protocollo potranno essere aggiunti Enti e/o Associazioni che ne condivideranno e sottoscriveranno il relativo contenuto.



REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI

Approvato con deliberazioni del
Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale IX n. 5 del 19/03/2013
Consiglio di Amministrazione ASP "Ambito 9" n. 24 del 04/04/2013

I Centri di Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti accolgono soggetti di età superiore ai 3 anni e inferiori a 18 anni. I CAG possono accogliere, in relazione alle attività proposte, anche giovani fino a 30 anni.

I Centri si possono suddividere in tre tipologie sulle base delle attività svolte e della fascia di età che usufruisce del servizio:

- Ludoteca attività ludico/ricreativa - fascia di età prevalente 3/14 anni;
- Centro Pomeridiano - attività di recupero scolastico e attività ludico, educativa e ricreativa, rivolta a minori a rischio di emarginazione 6/14 anni;
- Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti e giovani – attività educativa e ludico/ricreativa 14/20 anni.

L'accesso ai Centri pubblici di aggregazione per bambini, bambine, adolescenti e giovani e l'accesso alla ludoteca è libero. L'accesso al Centro pomeridiano avviene su segnalazione del servizio sociale professionale ASP AMBITO 9 che può indicare le priorità di inserimento in base alla valutazione dei singoli casi.

L'invio ai Centri Pomeridiani e ai CAG con retta giornaliera è fatto dai servizi sociali previa valutazione dell'Assistente Sociale per i casi già seguiti dal Servizio sociale Professionale Asp e/o dal Consultorio Familiare ASUR AV 2 Jesi. L'eventuale retta è a carico del Comune di residenza del minore, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Qualora il servizio sociale professionale valuti l'inserimento dei minori nei CAG può chiedere la compartecipazione alla famiglia.

L'eventuale compartecipazione ai servizi da parte delle famiglie e i relativi criteri vengono stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ASP Ambito 9.

Se altri Enti ed organizzazioni invieranno autonomamente i minori ai Centri pomeridiani e ai CAG si faranno carico direttamente della spesa.

TITOLO III - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 5 - DEFINIZIONE E FINALITA'

L'Affidamento familiare, rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un *continuum* e fanno riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

L'azienda ASP AMBITO 9, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento, sostiene e promuove un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'affidamento familiare.

L'azienda ASP AMBITO 9 si impegna a proporre l'affidamento familiare quale alternativa alla permanenza in comunità, salvo quanto disposto con diverso provvedimento della magistratura minorile.

Art. 6 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Beneficiari dell'affidamento familiare sono i minori di età (da 0 a 17 anni compiuti) italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che hanno genitori in difficoltà nel rispondere ai propri bisogni, e che pertanto si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari e non possono rimanere in famiglia. In alcuni casi, è possibile prorogare il periodo di affido fino al compimento del ventunesimo anno di età.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI AFFIDO

Le forme di affido, in base alle normative vigenti, tengono conto dei tempi dell'affido (affido familiare residenziale, diurno, a tempo parziale), del legame di consanguineità tra il minore affidato e gli affidatari (etero familiare e intra familiare) e della manifestazione di consenso o del tipo di provvedimento adottato (affido consensuale o giudiziale).

Le tipologie previste sono:

1. Affido a parenti entro il quarto grado:

Il bambino o ragazzo viene affidato all'interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l'esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. In quelle situazioni nelle quali si evidenzia la necessità o la possibilità dell'affido del minore di età all'interno della rete parentale di origine, è opportuno procedere ad una attenta valutazione del possibile nucleo familiare accogliente, in considerazione non solo delle sue caratteristiche, ma anche del preesistente rapporto con i genitori affidanti e il minore stesso.

2. Affido etero-familiare a tempo pieno:

Il bambino o ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità con la famiglia di origine. E' svolto in modo continuativo a tempo pieno.

3. Affido etero-familiare parziale:

. L'affido etero-familiare è svolto a tempo parziale, dove il minore continua rientra nella serata o nei fine settimana o a settimane o giorni alterni presso la famiglia di origine.

Nell'affido **etero-familiare parziale diurno** rientrano gli affidi a tempo parziale dove il minore trascorre almeno 3 giorni alla settimana con gli affidatari che si occupano di lui: l'affido etero familiare diurno può essere con pasto o senza pasto.

Nel caso di **affidi familiari residenziali saltuari**, il minore dorme e usufruisce dei pasti e dell'accoglienza familiare, risiede presso gli affidatari almeno cinque notti alla settimana con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto.

4. Affido etero familiare a neonati:

L'affidamento di bambini piccolissimi, con un'età 0 – 24 mesi, per un periodo possibilmente inferiore a un anno, ha come obiettivo è quello di evitare lunghe permanenze in ospedale o in comunità ai bimbi che si trovino in situazione di elevatissima incertezza circa la loro futura e stabile collocazione. Durante questo periodo i servizi sono impegnati a sostenere e valutare le capacità genitoriali, a verificare l'adesione ad un percorso di recupero e la tenuta nel tempo, in modo da fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi perché, nel più breve tempo possibile, possa assumere una decisione circa il futuro di quel bimbo (rientro con i genitori, collocazione presso la famiglia allargata, affido a lungo termine, apertura dell'adottabilità).

5. Accoglienza per maggiorenni:

Per i minori che al compimento del diciottesimo anno si trovino in affidamento familiare anche presso parenti entro il 4° grado, per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile disporre – su proposta del servizio sociale – il proseguimento dell'affidamento per un periodo massimo di due anni, unitamente ai sostegni concessi per il raggiungimento degli obiettivi fissati come previsto dal regolamento di Ambito del Progetto "*Questa casa è anche un albergo*" - Delibera del Comitato dei sindaci n. 21 del 15/04/2009, previo consenso del giovane divenuto maggiorenne e della famiglia affidataria.

Art. 8 - DIRITTI DEL MINORE NELL'AFFIDO FAMILIARE

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini, della sua storia e delle relazioni affettive e, compatibilmente alla sua età.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste modalità appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.

Durante l'affidamento, il minore può mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, conservare i rapporti con parenti e altre figure di riferimento, qualora non sussistano esprese e motivate controindicazioni, specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di conservare validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi sociali.

I Servizi territoriali titolari del progetto di affido garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Art. 9 - LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Nei casi in cui è possibile, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria, la famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare. E' informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso prima di esprimere il proprio consenso formale all'avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase.

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, modalità di relazione, visite, incontri e comunicazioni con il figlio/a, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto.

Alla famiglia di origine è garantito, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali titolari, per rimuovere i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.

Art. 10 - GLI AFFIDATARI

Possono essere affidatari: una famiglia, preferibilmente con figli minori, una persona singola, o una coppia, o parenti entro il 4° grado in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno come prevede la normativa vigente.

Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di un minore e accettano di collaborare costantemente con il servizio sociale di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. A tal fine devono seguire un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affido, al termine del quale ne viene valutata l'idoneità dal servizio affido.

Coloro che sono ritenuti idonei sono registrati in un apposito elenco degli affidatari tenuto presso L'ASP "Ambito 9".

La famiglia affidataria durante il periodo di affidamento, esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e con l'autorità sanitaria. Inoltre, al fine di garantire le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili ad un adeguato sviluppo psico-fisico del minore dovranno tenere in considerazione alcune responsabilità:

- partecipare e collaborare attivamente alla costruzione del progetto educativo rivolto al minore;
- assicurare la massima riservatezza della storia e situazione del minore e della sua famiglia;
- creare un contesto di supporto fondato sulla comprensione, sul rispetto, permettendo lo sviluppo di una relazione coesa, confidenziale e stabile;
- mantenere validi rapporti con la famiglia naturale del minore, salvo, nei singoli casi, controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico.

Gli affidatari hanno diritto:

- alla partecipazione attiva della definizione e costruzione del progetto di affido;
- alla preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare loro proposto, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni;
- al mantenimento dei rapporti con il bambino, al termine dell'affidamento con modalità congrue per entrambi e salvo diverse disposizioni;
- al sostegno del servizio sociale professionale, familiare e di gruppo;
- all'assicurazione, al contributo economico svincolato dal reddito.

Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento, in ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il servizio sociale responsabile individui una soluzione alternativa e prepari adeguatamente il minore alla diversa situazione.

Gli affidatari sono invitati a partecipare al gruppo affido gestito dal servizio integrato affido a supporto delle famiglie affidatarie, che si considera prioritario almeno nel primo anno di avvio del progetto.

ART. 11 - PERCORSO OPERATIVO NELL'AFFIDO FAMILIARE

A livello di Ambito territoriale sociale viene prevista la **costituzione di una equipe mista di operatori** del servizio integrato affido e del servizio sociale territoriale, dipendenti dell'ASP e del Consultorio dell'ASUR Area Vasta 2.

➤ Avvio del percorso di affido

L'avvio del percorso di affido si realizza con l'invio della **richiesta d'affido familiare**, predisposta su **un'apposita scheda** ed inviata dagli operatori titolari del caso al Servizio Affido. Nel caso di minori con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, è necessario che ci sia il decreto di affido da parte del Tribunale per l'attivazione del percorso di affido giudiziale, indipendentemente dal consenso o meno della famiglia di origine. Il Servizio Integrato Affido considera le richieste presentate in merito alla congruità del progetto e alla disponibilità di famiglie affidatarie che possono essere idonee ai bisogni e alle caratteristiche del bambino/ragazzo e della sua famiglia. Ai fini di un miglior abbinamento, viene effettuato un confronto tra il servizio titolare del caso e il Servizio Affido per consentire una valutazione ed una riflessione congiunta più approfondita. Ciò offre la possibilità di predisporre eventuali interventi integrativi o correttivi necessari a ridurre al minimo la presenza di fattori prognostici negativi. Il Servizio Integrato Affido, di norma entro 15 giorni, dà una risposta al Servizio titolare del caso per iscritto. I servizi procedono congiuntamente all'abbinamento ossia alla individuazione della famiglia potenzialmente più adatta per quello specifico progetto di aiuto al minore. Successivamente i servizi insieme con la famiglia affidataria, realizzano un percorso di abbinamento dove vengono delineati i tempi e le modalità di avvicinamento con la famiglia, nonché i momenti di verifica di tale abbinamento, considerate di volta in volta a seconda dell'età del bambino, delle sue esigenze scolastiche o extra, dei ritmi lavorativi della famiglia affidataria, dell'impatto emotivo che l'avvicinamento porta con sé sia per il bambino che per la famiglia affidataria.

➤ Inizio del progetto di affido

Il progetto di affido inizia con l'inserimento in famiglia del minore. Tale fase porta con sé aspetti amministrativi e burocratici quali la regolarizzazione del provvedimento di affido e l'attivazione dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dal minore in affidamento.

➤ Andamento del progetto e verifiche periodiche

Il progetto di affido viene monitorato con verifiche periodiche a cura del servizio sociale responsabile che assume pienamente il ruolo di case manager per la gestione del progetto

ed anche a livello di gruppo affido per un aggiornamento costante e periodico delle problematiche e confronto con altri che vivono percorsi simili.

➤ **Conclusione del progetto di affido**

La decisione di concludere l'affido spetta all'equipe titolare del caso o all'Autorità Giudiziaria. Qualora si renda necessario interrompere l'affido in tempi e modalità diverse da quanto inizialmente previsto dal progetto, deve comunque essere garantito dall'equipe responsabile del caso in collaborazione con l'equipe del Servizio affido un percorso di accompagnamento del minore verso la nuova collocazione, stabilendo tempi e modalità e successivi raccordi tra minore e famiglia affidataria in vista della tutela del mantenimento dei rapporti affettivi esistenti.

Art. 12 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Il Servizio Sociale professionale è responsabile del progetto di tutela dei minori in base a quanto disposto dalla legislazione vigente, nel cui ambito rientra anche l'affidamento familiare. Pertanto l'affido familiare è proposto dal Servizio Sociale Professionale (SSP) che opera nel Comune di residenza del minore, è disposto dal sindaco del comune di residenza e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente (*affido consensuale*), o è disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C. (*affido giudiziario*).

La residenza dei soggetti affidatari è irrilevante ai fini assistenziali. Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari residenti fuori del territorio dell'Ambito sociale IX non comporta la decadenza dell'onere assistenziale da parte del comune di residenza. Il Servizio Sociale territoriale competente chiederà la collaborazione del servizio sociale del comune della famiglia affidataria residente fuori ambito.

I Servizi Sociali territoriali svolgono i seguenti compiti:

- effettuano una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del nucleo familiare;
- trasmettono al servizio affido il progetto di recupero del minore e della sua famiglia contenente la **proposta di affido familiare** mediante apposita modulistica
- collaborano con il servizio integrato per tutti gli adempimenti conseguenti all'abbinamento minore-famiglia affidataria;
- si aggiornano e confrontano puntualmente con gli affidatari sull'andamento di tali inserimenti;
- verificano e valutano periodicamente, anche in collaborazione con il servizio integrato affido, l'andamento e l'attuazione del progetto;
- informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione.

Art. 13 - COMPITI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO AFFIDO

L'assistente sociale referente del servizio affido dell'ASP "Ambito 9", componente del Servizio integrato affido e adozione dell'Ambito sociale n. IX, svolge i seguenti compiti in collaborazione con la psicologa referente per l'affido dell'Asur AV2 Distretto di Jesi :

- promuove curandone gli aspetti formativi, organizzativi e gestionali, iniziative di sensibilizzazione all'affidamento familiare;
- Informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- Valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare;
- Esamina e valuta le richieste provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;

- Supporto e consulenza nei confronti dei servizi sociali territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- abbinamento risorsa -minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
- predisposizione e aggiornamento di banche dati dei minori in affidamento, delle risorse, e conseguente rilevazione dei dati;
- programmazione e predisposizione piano e report di lavoro annuale con momenti di verifica e valutazione dell'attività;
- verifica e valuta i progetti di affido in collaborazione con i servizi sociali territoriali;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- cura i rapporti con altri servizi affido a livello di area vasta della Provincia di Ancona, Associazioni e reti di famiglie.
- E' referente del Coordinamento Nazionale Servizio Affido (CNSA)

Art. 14 - IL PROGETTO DI AFFIDO

I Servizi territoriali (asp "Ambito 9" e/o ASUR AV 2) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX e l'Asur AV2 Distretto di Jesi, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia;
- i motivi che hanno condotto all'affidamento;
- la durata temporanea dell'affido familiare, che secondo la legislazione vigente non può superare i ventiquattro mesi ad eccezione degli affidi prorogati dal Tribunale per i Minorenni;
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni;
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore;
- il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari;
- l'eventuale compartecipazione economica da parte della famiglia d'origine, tenendo conto del reddito (le spese verranno individuate di volta in volta nel progetto);
- le caratteristiche ricercate negli affidatari;
- la periodicità di verifica del progetto stesso;
- il percorso di sostegno alla famiglia di origine per il recupero della capacità genitoriali che consentono il rientro in famiglia del minore.

Art. 15 - ASSICURAZIONE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'ASP "Ambito 9" stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose.

ART. 16 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Come previsto dalla DGR Regione Marche n. 865 del 11.06.2012 e ss.mm., l'ASP "Ambito 9" eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile indicato nella successiva tabella a totale favore del bambino affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Tipologia intervento	Caratteristiche	Contributo economico	Se neonati (0-12 mesi)	Se disabili
Affido a parenti entro il 4° grado	<i>A tempo pieno</i>	256,00 €	307,2 €	512,00 €
Affido etero familiare	<i>A tempo pieno</i>	512,00 €	563,2 €	768,00 €
Affido etero familiare	<i>Parziale Diurno con pasto</i>	256,00 €	289,2 €	483,2 €
	<i>Parziale Diurno senza pasto</i>	153,60 €	204,80 €	409,60 €
	<i>Parziale Residenziale saltuario</i>	358,40 €	409,60 €	614,40 €
Affido etero familiare a famiglie in rete	<i>A tempo pieno</i>	716,80 €	819,20 €	972,80 €

Per gli anni successivi gli importi dei contributi economici per le famiglie affidatarie saranno stabiliti dal CdA ASP Ambito 9.

Tali contributi non sono rivolti alle famiglie candidate per l'adozione che ricevono dal tribunale una disposizione di affido provvisorio del minore da adottare.

I contributi per gli affidi ai parenti entro il 4° grado saranno concessi solo in seguito ad una formalizzazione da parte dell'autorità competente

Il contributo aggiuntivo alle famiglie in rete sarà erogato solo nei casi di affido congiunto a più famiglie per casi molto complessi.

TITOLO IV - II SERVIZIO DI APPOGGIO FAMILIARE

ART. 17 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

L'appoggio familiare è disposto dall'ASP "Ambito 9".

ART. 18 - DURATA

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio richiesto dall'Ente, sottoscritto tra la famiglia del minore e gli affidatari d'appoggio. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

ART. 19 - AFFIDATARI D'APPOGGIO

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare del presente Regolamento.

ART. 20 - IMPEGNO DELLA FAMIGLIA DEL MINORE E DEGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO

All'atto d'ingresso l'ASP richiede un impegno scritto su apposito modulo Attivazione Appoggio da parte degli affidatari e della famiglia del minore, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno sottoscritto sono definite anche le funzioni che gli affidatari sono chiamati a svolgere, i diritti e gli obblighi della famiglia di origine di quella affidataria, oltre che i tempi di verifica del progetto con gli operatori dei Servizi territoriali.

Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto.

ART. 21 - GARANZIE AGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO, ALLA FAMIGLIA D'ORIGINE, AL MINORE

Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali dell'ASP "Ambito 9" e dell'Asur.

Alla famiglia del minore, se necessario, è garantito durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dell'ASP e/o dell'Asur incaricati del caso. I Servizi territoriali dell'ASP e/o dell'Asur garantiscono al minore tutti gli eventuali necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 22 - ASSICURAZIONE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, l'ASP stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia.

Art. 23 - RIMBORSO SPESE

L'ASP, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, dietro richiesta della famiglia d'appoggio può corrispondere un rimborso spesa per esigenze particolari del minore, individuate nel progetto.

2014



[PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE

APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI CON DEL. N.22 DEL 11.12.2014]

2. SERVIZIO INTEGRATO AFFIDO E SERVIZIO INTEGRATO ADOZIONE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 10 - Oggetto

Il presente protocollo intende predisporre gli strumenti per una programmazione e gestione integrata degli interventi socio-educativi-sanitari connessi al servizio di affido, appoggio familiare e adozione nazionale ed internazionale.

Art. 11 – Organizzazione del Servizio Integrato Affido Operatori

Il SIA è composto da:

- uno psicologo del Consultorio Familiare per n.6 ore settimanali;
- un' assistente sociale dell'ASP Ambito 9 PT. Per un totale di 10 ore settimanali;

Tali professionalità possono essere integrate, in base a specifiche necessità, con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato, del sociale e del sanitario e per le attività di competenza.

Sede e modalità operative

Il SIA

- ha sede sia presso l'ASP Ambito 9 c/o la Residenza Protetta Via Gramsci 95 Jesi sia presso la sede del Consultorio Familiare Via Guerri 9/11 - Jesi;
- si riunisce settimanalmente e periodicamente su calendario definito, con le Associazioni in sede di Equipe Affido Area Vasta.*

**L'Equipe Affido Area Vasta 2 è composta dalle equipe affido degli ambiti territoriali del territorio della provincia di Ancona e dell'ASUR AV2 e dalle Associazioni di famiglia affidatarie e di promozione della famiglia quali Ecco Tuo figlio - Ancona, Famiglie per l'accoglienza – Ancona, Il tetto Senigallia, Oikos Onlus - Jesi e Consultorio la famiglia - Jesi*

Art. 12 - Finalità

1. promuovere una cultura della solidarietà e dell'accoglienza attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido /appoggio;
2. ricercare, valutare, reperire e accompagnare famiglie disponibili per l'affido familiare.
3. offrire ai minori che vivono situazioni di difficoltà familiare un ambiente idoneo ad ospitarli come stabilisce la legge 149/01;
4. intervenire nei confronti delle famiglie di origine dei minori che vivono una situazione di disagio attraverso l'attivazione di un progetto di affido/appoggio in vista del reinserimento del minore nel proprio nucleo familiare.

Art. 13 - Destinatari

I destinatari del servizio integrato affido sono i minori e le loro famiglie, privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, compresi gli stranieri non accompagnati, ai sensi della l.149/2001.

Art. 14 – Competenze istituzionali

La titolarità dei casi di affido familiare consensuale e giudiziario spetta agli operatori in base alla suddivisione delle competenze come prevede il presente protocollo.

Compiti dei Servizi territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale IX

1. effettuare una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del nucleo familiare;
2. Trasmettere al servizio affido il progetto di recupero del minore e della sua famiglia contenente la proposta di affido familiare mediante apposita modulistica (vedi procedure e modulistica ai sensi del Regolamento dei servizi per la tutela dei minori approvate con decisione del Direttore ASP AMBITO 9 n. 93 del 30.10.2013)
3. Collaborare con il servizio integrato affido per tutti gli adempimenti conseguenti all'abbinamento minore-famiglia affidataria;
4. Curare il monitoraggio dell'affidamento confrontandosi puntualmente con gli affidatari sull'andamento del progetto;

5. Verificare e valutare periodicamente, anche in collaborazione con il servizio integrato affido, l'andamento e l'attuazione del progetto;
6. Informare con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido consensuale, o il Tribunale per i Minorenni se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione;
7. Erogare il contributo e provvedere all'assicurazione per la famiglia affidataria

Compiti della Asur A.V. n. 2 Jesi - Area Consultoriale:

1. intervenire nelle relazioni di coppia sia nella famiglia di origine che nella famiglia affidataria;
2. intervenire nelle competenze genitoriali nei confronti dei figli e nella cura ed educazione dei minori attraverso: aiuto, sostegno, consulenza sociale, consulenza pedagogica, consulenza psicologica, neuropsichiatrica, terapeutica a seconda dei servizi interessati;
3. comunicare preventivamente ai Servizi Sociali del Comune dell'Ambito Territoriale IX l'affido familiare di minori nell'ipotesi in cui il caso sia stato seguito esclusivamente dagli operatori consultoriali, al fine di mettere in atto le procedure per gli interventi socio-educativo-assistenziali.
4. Trasmettere al servizio affido il progetto di recupero del minore e della sua famiglia contenente la proposta di affido familiare mediante apposita modulistica

Art. 15 – Compiti del Servizio Integrato Affido (SIA)

1. sensibilizzare e informare sull'istituto dell'affidamento familiare, sulle problematiche della famiglia e dei minori avvalendosi anche della collaborazione di Enti no-profit presenti sul territorio;
2. reperire le persone disponibili all'affido e all'appoggio familiare, avvalendosi anche di Enti no-profit presenti sul territorio;
3. valutare le disponibilità all'affidamento familiare;
4. esaminare e valutare le richieste provenienti dai servizi territoriali di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;
5. offrire supporto e consulenza nei confronti dei servizi sociali e sanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
6. abbinare il minore con la famiglia affidataria più idonea in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
7. organizzare e condurre i gruppi per il sostegno delle famiglie affidatarie;
8. accompagnare il progetto:
 - nella fase iniziale,
 - in itinere con verifiche e valutazioni semestrali,
 - nella fase conclusiva del progetto;
9. collaborare ad iniziative di formazione delle famiglie affidatarie;
10. gestire la banca dati ed elaborare periodicamente i dati inerenti agli affidamenti e agli appoggi;
11. elaborare progetti specifici del settore.

Art. 16 – Modalità operative integrate delle Equipe Territoriali

I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale IX e/o gli operatori della ASUR AV 2 Jesi - Area Consultoriale:

1. effettuano una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare;
2. predispongono e trasmettono al SIA il progetto contenente la proposta di affido /appoggio familiare;
3. collaborano con il SIA per tutti gli adempimenti conseguenti all'abbinamento minore-famiglia affidataria o di appoggio;
4. effettuano verifiche periodiche sull'andamento dell'affido e dell'appoggio;

5. relazionano e aggiornano l'autorità giudiziaria.

Gli operatori del SIA:

1. esamina e valuta le richieste di affido o appoggio inoltrate dai servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale IX e/o gli operatori del distretto della Asur AV2 dell'Area Consultoriale, e/o da altre Aree Territoriali e da altri Servizi ASUR;
2. valutano insieme ai sopracitati Servizi il progetto e ridefiniscono l'ipotesi di affido;
3. propongono l'abbinamento famiglia affidataria-minore;
4. sostengono il nucleo affidatario e d'appoggio attraverso incontri di gruppo;
5. mantengono sistematici contatti con i Servizi territoriali come previsto dai progetti.

LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO ADOZIONE

Art. 17 – Organizzazione del Servizio Integrato Adozione

Operatori

Il SIAD è composto da:

- due psicologhe del Consultorio Familiare per n. 12 ore settimanali;
- un'assistente sociale del Consultorio Familiare per un totale di n. 6 ore settimanali;
- un' assistente sociale dell'ASP Ambito 9, per un totale di 6 ore settimanali;

Tali professionalità possono essere integrate, in base a specifiche necessità, con supporti specialistici ed operativi territoriali del pubblico e del privato, del sociale e del sanitario anche per le attività del post adozione.

L'ASUR AV 2 Jesi in accordo con l'ASP Ambito 9 individua uno psicologo Responsabile del Percorso Adozione.

Sede e modalità operative

Il SIAD

- ha sede sia presso l'ASP Ambito 9 c/o la Residenza Protetta via Gramsci, 95 Jesi sia presso la sede del Consultorio Familiare;
- si riunisce mensilmente in equipe adozione territoriale e in equipe adozione Area Vasta su calendario definito.

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE ADOZIONI

Art. 17– Finalità

1. informare e formare le coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale;
2. acquisire gli elementi utili per la valutazione della disponibilità all'adozione della coppia;
3. monitorare l'evolversi della situazione dei coniugi e nella fase di attesa (pre-adozione) e post idoneità;
4. accompagnare e sostenere il nucleo adottivo.

Art. 18 – Destinatari

Il Servizio Integrato Adozione è rivolto alle famiglie che esprimono la disponibilità ad adottare un bambino.

La dichiarazione di disponibilità va presentata presso la Cancelleria civile del Tribunale per i minorenni. Gli aspiranti genitori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001.

Art. 19 – Compiti del Servizio Integrato Adozione

Il Servizio Integrato Adozione, per quanto attiene agli adempimenti connessi alle adozioni nazionali ed internazionali si occupa di:

a) Informare

1. sviluppa e promuove incontri di informazione sulla adozione nazionale ed internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati anche in collaborazione con gli Enti stessi;
2. raccoglie, elabora ed aggiorna una banca dati adozioni fornendo un aggiornamento costante;
3. comunica le attività ed le iniziative relative alla adozione nazionale ed internazionale agli uffici regionali competenti e agli organismi territoriali interessati alla materia;
4. informa e prepara le coppie che aspirano alla adozione, anche in collaborazione con gli Enti Autorizzati, affinché i percorsi formativi risultino coerenti ed armonici.

b) Redigere la relazione al fine della valutazione di idoneità

1. acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione nazionale od internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione;
2. restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che riterrà più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella valutazione;
3. trasmette al Tribunale per i Minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi, secondo quanto determinato nel protocollo d'intesa D.G.R. n. 2712 del 3/11/1999, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia;
4. aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi rispetto alla situazione della coppia con tutte le informazioni e notizie connesse al percorso adottivo fino al momento in cui la coppia dà mandato all'Ente autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo.

c) Sostenere il nucleo adottivo

1. conferma l'eventuale validità della relazione psicosociale per i Paesi che lo richiedano, oltre a rilasciare eventuali e/o ulteriori attestazioni e certificazioni richieste dalle autorità estere tramite l'Ente autorizzato;
2. su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l'Ente autorizzato, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in famiglia;
3. sostiene il nucleo familiare anche nelle situazioni di affidamento preadottivo e ove necessario, collabora anche con altri Servizi (UMEE, Scuola, ecc)
4. riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi con verifiche e relazioni quadrimestrali;
5. compila, su formale richiesta dell'Ente autorizzato, le relazioni per il paese di origine del minore adottato nei casi previsti dalla legge ;
6. organizza e conduce gruppi di sostegno di genitori adottivi;
7. offre consulenza e sostegno nel percorso di crescita del minore e del nucleo adottivo su richiesta diretta dei genitori o su invio di altri Servizi.

d) affidi preadottivi

Negli affidi preadottivi la verifica ed il sostegno al nucleo è di competenza del servizio integrato adozione come previsto art 19 lettera c

Jesi, 15.12.2014

Il Direttore ASP Ambito 9

F.to Dott. Franco Pesaresi

Il Responsabile del Consultorio Familiare ASUR A.V. 2 - Distretto di Jesi

F.to Dott. Giovanni Picchietti
